L'esattoria a Pereto (L'Aquila) gestione Ippoliti



Massimo Basilici

Edizioni **LO**

La storia	•••••
24 gennaio 1904 - Passaggio esattoria a Scaramella Manetti	
La gestione Scaramella Manetti	
Augusto	
Giuseppe	
27 marzo 1907 – Asta per l'esattoria	
27 marzo 1907 – Capitoli speciali per l'esattoria	
13 ottobre 1907 – Cauzione esattoriale	
10 novembre 1907 – Accettazione cauzione esattoriale	
18 aprile 1908 – Stipula del contratto per l'esattoria	
La famiglia Ippoliti	
Evangelista	
Giovanni Maria	
La sede dell'esattoria	
La gestione Ippoliti	
La gestione Vita	
Il consorzio esattoriale tra comuni	
20 agosto 1911 – Ricollocamento dell'esattoria	
28 agosto 1911 – Provvedimenti per l'esattoria	
15 ottobre 1911 - Provvedimenti per il collocamento dell'esattoria	
22 novembre 1911 - Accettazione del consorzio obbligatorio	
28 aprile 1912 - Provvedimenti	
Considerazioni	•••••
Appendici	•••••
Regio Decreto 29 giugno 1902, numero 281	
Regio Decreto 10 luglio 1902, numero 296	

Introduzione

Nelle ricerche sulla chiesa di San Giovanni Battista in Pereto (l'Aquila) è stato rinvenuto un documento riguardante l'appalto della locale esattoria comunale da parte di due esponenti della famiglia Ippoliti. Grazie a questo documento si è potuta svolgere la presente ricerca.

Lo scopo di questa pubblicazione è di raccontare come la famiglia Ippoliti si aggiudicò l'appalto per la gestione dell'esattoria comunale di Pereto, e quali fossero gli adempimenti e i rischi impliciti per la conduzione di quel servizio.

Ringrazio:

Iannola Carlo *Carlo professore* per documenti Ippoliti Alessandro *Bocci* per informazioni sulla famiglia Di Blasio Gianni per il catalogo elettronico delle delibere comunali del comune di Pereto Pescosolido Maria per documenti Meuti Pierluigi *Scialuppa* per informazioni Iadeluca Andrea *'ndréa 'e Armando 'e Cococcia* per la revisione

Massimo Basilici

Roma, 29 gennaio 2025.

del presente testo

Note per questa pubblicazione

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata.

In corsivo sono riportati i brani tratti dai documenti originali.

Su fondo grigio sono riportate le considerazioni su quanto riportato.

Per rendere più leggibili le trascrizioni, sono stati inseriti dei ritorni a capo, non presenti nel testo originale.

Le immagini sono state adattate al contesto.

Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni per gli archivi consultati:

ADM Archivio Diocesano dei Marsi, Avezzano (L'Aquila)

ARCO Archivio Comune di Pereto (L'Aquila)

ARPES Archivio Pescosolido, Pereto

ASGP Archivio confraternita San Giovanni Battista, Pereto (L'Aquila)

Nella copertina di questa pubblicazione è riportato il palazzo Ippoliti a Pereto, situato su Via San Giorgio. La porta a sinistra (civico 53) era l'ingresso all'ufficio dell'esattore, riservato ai dipendenti dell'esattoria. La porta a destra (civico 51) era l'ingresso per coloro che dovevano riscuotere o pagare.

L'esattoria

Di seguito sono fornite alcune indicazioni utili per capire quanto descritto. Tutte le attività connesse con l'esattoria sono disciplinate nei due decreti-legge di cui si parlerà.

L'esattoria indica l'attività di un ente, pubblico o privato, che si occupa della riscossione dei tributi per conto dello Stato (erario), o degli enti locali (provincia o comune) ed enti previdenziali ad esso collegati. Era l'ente costituito in ogni comune o consorzio di comuni, con lo scopo di riscuotere determinati tributi diretti, dopo che questi erano stati liquidati e iscritti nei ruoli da parte dell'ente impositore.

Il soggetto che esercita materialmente l'attività è detto esattore che prende in appalto la gestione dell'esattoria, anche in consorzio. Ha per sinonimo i termini di *collettore*, *ricevitore*.

Quando si nominava un esattore a questo si demandava la gestione economica di un comune, o di più comuni o di più enti presenti nello stesso comune. Nel caso di Pereto, agli inizi del Novecento l'esattore svolgeva servizi per l'amministrazione comunale, la *Congregazione di carità* e la confraternita di San Giovanni Battista.

L'esattoria era conferita mediante l'aggiudicazione di un'asta pubblica (in cui si chiedeva ai partecipanti di dimostrare la propria solvibilità anche mediante il concorso di garanti) o d'ufficio per un numero di anni prestabiliti (cinque, dieci, ecc.).

L'esattore nominava un messo esattoriale conosciuto nel luogo ove si svolgeva l'esazione e stabiliva un ufficio nel comune. Questo messo a Pereto era chiamato *collettore*, ovvero colui che raccoglieva i tributi/soldi. Con questo temine a volte s'indicava anche l'esattore stesso.

3

¹ Di sinonimi ne esistono altri, questi sono quelli rinvenuti nella ricerca.

L'esattore comunale era colui che pagava gli stipendi ai dipendenti comunali, ma non era visto di buon occhio, in quanto prelevava i soldi alla gente del paese, attraverso imposte obbligatorie o multe comminate per infrazioni commesse (tagli di alberi, abusi edilizi, ritardi nei pagamenti, ecc.). Svolgeva anche la funzione di tesoriere, ovvero colui che pagava quanto emesso dall'ente per cui lavorava.

Nel caso di pagamento, l'ente emetteva un mandato mediante un modulo prestampato o scritto a mano verso l'esattore-tesoriere. Questo pagava l'importo al destinatario ed apponeva la sua firma, un timbro, la data di pagamento, inoltre richiedeva la firma di chi riscuoteva l'importo.

Nel caso di riscossione (esazione) utilizzava moduli emessi dall'ente impositore. Una volta ricevute le note dei debitori, doveva effettuare l'esecuzione verso i morosi per la somma in dipendenza dei contratti sotto pena di rifondere il comune con una penale in percentuale sull'importo da incassare. All'esattore veniva corrisposto il premio d'esazione (*aggio*) convenuto in appalto e la sanzione di mora dei singoli creditori d'imposta insolventi.

Nella sua attività e nella tenuta delle scritture contabili era controllato dall'amministrazione comunale.

L'esattore doveva versare, entro una certa scadenza, l'intero importo nelle casse comunali anche quando non aveva riscosso dai contribuenti. Questo rischio² valeva per tutte le imposte che egli doveva esigere: era obbligato a rispondere *scosso o non scosso*³ dell'intera quota dell'imposta calcolata sul totale della rendita esigibile al comune.

² Non era sicuro che entro una data fissata tutti pagassero l'importo dovuto. C'era pure il rischio degli insolventi, ovvero coloro che non pagavano.

³ In alcune dizioni è riportato: *riscosso o non riscosso*.

A fine anno o dopo certi incassi, l'esattore-tesoriere inviava una nota dettagliata dei suoi incassi all'ente emittente e quindi chiedeva il pagamento dell'aggio, ovvero la percentuale che gli spettava secondo il capitolato concordato con l'ente. In Figura 1 è mostrata una delle carte rivenute in cui il *collettore* richiede il pagamento dell'aggio alla confraternita di San Giovanni Battista di Pereto.




Figura 1 – Richiesta di pagamento dell'aggio, anno 1905

L'aggio era una delle uscite ricorrenti riportate nei bilanci dei vari enti per i quali l'esattore operava.

L'esattore poteva procedere ad atti di esecuzione forzata come il pignoramento, senza intervento giudiziario, con il concorso del messo comunale. Nei confronti dei morosi non poteva esigere un interesse superiore ad una data percentuale. Una autorizzazione superiore era necessaria per la cessione del contratto di appalto. La morte dell'esattore non scioglieva gli obblighi contratti che passavano agli eredi.

La storia

Per comprendere la storia dell'esattoria comunale di Pereto è stata svolta una ricerca nelle delibere dell'amministrazione comunale.⁴

Tra queste, sono state prese in considerazione quelle relative al periodo 1907-1912 e, di seguito, se ne comprenderà il motivo.

Gli eventi sono in ordine di tempo. Nei titoli è inserita una data e l'argomento descritto nel testo che segue. In questa cronologia sono inseriti dei capitoli che forniscono dei dettagli su quanto riportato in precedenza.

24 gennaio 1904 - Passaggio esattoria a Scaramella Manetti

Questa è la prima delibera comunale utile per la storia di questa ricerca.

Il Presidente comunica una domanda dei signori Giovanni Franci e Giuseppe Scaramella Manetti per la cessione, dal primo al secondo, della esattoria comunale di Pereto di cui il Franci è assuntore pel quinquennio 1903-1907.

Il Consiglio

Visto l'articolo 31 del Regolamento 10 luglio 1902 n.º 296 per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette;

Franci Giovanni era l'esattore che aveva preso in appalto l'esattoria per il quinquennio 1903-1907.

Nel testo si richiama un *regolamento* (R.D. 10 luglio 1902 numero 296) che è alla base della gestione dell'esattorie nel Regno d'Italia.

_

⁴ È stata eseguita un'interrogazione su una base dati in cui sono riportati i titoli delle delibere comunali. È stato preso in considerazione il periodo 1907-1922 ed in questo periodo temporale sono state cercate le delibere contenenti le parole: esattore, esattoria, tesoriere, tesoreria, asta, collettore, ricevitore, Ippoliti, Vita, Scaramella, Manetti, ovvero parole collegate all'esattoria di Pereto.

Il testo è riportato in appendice a questa pubblicazione, a pagina 91.

Come da *regolamento* per le esattorie, l'esattore cede la gestione ad altri e avverte l'amministrazione comunale del passaggio di consegne, questo perché chi aveva concesso l'esattoria era l'amministrazione stessa.

Ritenuto che il signor Giuseppe Scaramella Manetti non trovasi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 14 e 15 della legge;

Delibera unanime

di consentire che il signor Giovanni Franci ceda al signor Giuseppe Scaramella Manetti l'esercizio della esattoria comunale per il quinquennio 1903-1907.⁵

L'esattoria di Pereto è ceduta nel gennaio 1904, mentre l'appalto era iniziato nell'anno 1903, ovvero pochi mesi prima. Così Scaramella Manetti Giuseppe prende in gestione un'attività iniziata da un altro esattore, non mediante un'asta, ma per cessione dell'appalto.

Dalle delibere comunali non si hanno informazioni quando lo Scaramella Manetti prese la gestione realmente. Sicuramente fu operativo in Pereto nell'anno 1904; si ricava questo dal *Conto finanziario* dell'anno 1904 della confraternita di San Giovanni Battista che fu convalidato dallo Scaramella Manetti; quello del 1903 fu firmato dall'esattore Franci.⁶

Nel testo non riportato, ma l'esattoria comprendeva la gestione del comune di Pereto e dei comuni di Oricola e Rocca di Botte.

⁵ ARCO, delibera numero 2 del 24 gennaio 1904: Consenso per la cessione della esattoria comunale dal signor Giovanni Franci al signor Giuseppe Scaramella Manetti.

⁶ ASGP, Conto finanziario, anno 1903 e anno 1904.

Con legge 8 dicembre 1806, questi due comuni furono aggregati a Pereto. Fin dall'anno dell'aggregazione, i due comuni iniziarono a chiedere la separazione da Pereto. La legge numero 809 del 26 dicembre 1907 distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto e le costituiva in comune autonomo. Dopo cento anni, si chiudeva un periodo di contrasti e lotte tra i tre comuni.⁷

Nel periodo in cui i tre comuni furono aggregati l'esattoria era situata a Pereto. A partire dal 1907, con l'indipendenza, i comuni di Rocca di Botte e Oricola trovarono un modo per riscuotere le tasse ed effettuare i pagamenti mediante un'esattoria propria. Allo stato attuale non si hanno informazioni in merito a come si organizzarono per la gestione esattoriale.

La gestione Scaramella Manetti

Di interesse per questa ricerca sono due personaggi della famiglia Scaramella Manetti: Augusto e Giuseppe.

<u>Augusto</u>

Scaramella Manetti Augusto (Arsoli (Roma), 17 marzo 1853 – Roma, 12 gennaio 1920) era figlio di Daniele Scaramella e Ferrari Elisabetta. Sposò Manetti Ernesta, figlia del procuratore del principe Torlonia, Manetti Gaetano.⁸

Di famiglia modesta, si laurea in agronomia, e subito dopo entra nell'amministrazione delle terre della famiglia Torlonia, come organizzatore delle coltivazioni negli appezzamenti da poco bonificati nella zona del Fucino.

Fu Deputato del Regno d'Italia per cinque legislature (dal 23 novembre 1892 al 8 febbraio 1909) per il collegio di Subiaco. Suc-

.

⁷ Per dettagli sull'indipendenza dei tre comuni si veda: Basilici Massimo, *Pereto, Oricola e Rocca di Botte: anno 1909*, edizioni Lo, Roma, 2016.

⁸ Il suo cognome originale è Scaramella. In seguito al matrimonio con Manetti Ernesta aggiunse il suo cognome al proprio e da quel momento si chiamò Scaramella Manetti.

cessivamente fu eletto come Senatore del Regno d'Italia per una legislatura (dal 24 marzo 1909 al 29 settembre 1913).

Ricoprì altre cariche:

- Consigliere provinciale di Roma per il mandamento di Arsoli;
- Capo dell'Amministrazione ospedaliera di Roma (1888-1891);
- Consigliere della Camera di commercio di Roma, poi Presidente della Camera di commercio di Roma (1916-1920);
- Membro del Consiglio superiore del commercio (luglio 1919);
- Membro della Commissione per il dopoguerra;
- Amministratore delle terre dei Torlonia del Lago di Fucino;
- Presidente dell'amministrazione del brefotrofio e del manicomio di Roma⁹

Probabilmente fu lui a costituire una società per la gestione delle esattorie locali.

Giuseppe

Fu il figlio di Augusto. Prese in gestione le esattorie Scaramella Manetti e tra le esattorie che gestiva in consorzio c'era anche quella di Arsoli.

Ricoprì l'incarico di:

- Membro della Camera di Commercio di Roma (1908)
- Presidente del consorzio agrario di Arsoli (1919)

Le sue attività in Pereto si trovano in documenti a partire dall'anno 1904. Nei mandati di pagamento relativi alla confraternita di San Giovanni Battista, si trovano apposti vari timbri di forma ovale. Quello riportato in Figura 2 è quello relativo al paese di Pereto. Nella parte esterna del timbro si trova la scritta: *APPALTI ESATTORIE SCARAMELLA MANETTI*. All'interno si trova la scritta: *ESATTORIA COMUNALE DI PERETO*.

⁹ Informazioni estratte dagli archivi del Senato della Repubblica Italiana.



Figura 2 - Timbro ovale, Pereto



Figura 4 - Timbro ovale, Roma



Figura 6 - Datario



Figura 3 - Timbro ovale, Arsoli



Figura 5 - Pagato con data

In ASGP si trovano mandati di pagamento, solo che il timbro utilizzato in alcuni casi è quello di Figura 3, dove il comune non è Pereto, bensì Arsoli. Si trovano altri mandati ancora con il timbro di Roma (Figura 4). È probabile che lo Scaramella Manetti utilizzasse dei timbri che portava con sé e non facesse caso a quale comune si riferissero.

Utilizzava anche un timbro datario. In Figura 5 ne è mostrato uno dove la data si trova al centrodella scritta *PAGATO*, che era cambiata ogni giorno. Sempre in carte in ASCP è presente un altro timbro datario con la data al centro (Figura 6). Intorno si trova la scritta: * *APPALTI ESATTORIE SCARAMELLA MANETTI* * *ROMA*.

In Figura 7 è mostrata la firma dello Scaramella Manetti apposta in un documento dell'anno 1907.



Figura 7 - Firma Scaramella Manetti Giuseppe, anno 1907

Da notare un particolare connesso con la confraternita di San Giovanni Battista. Per i mandati di pagamento questa associazione usava un modulo, utilizzato prima dall'esattore Franci e poi dallo Scaramella Manetti (Figura 8); da notare il timbro ovale ed il datario dello Scaramella Manetti.

Questo modulo fu stampato per la *Congregazione di carità* di Pereto. È relativo ad un pagamento verso Vendetti Carlo, messo e sacrestano della confraternita; di questo Vendetti se ne parlerà più avanti.

Il modulo compilato indica che nel periodo 1903-1905, l'esattore gestiva la *Congregazione*. All'epoca la confraternita di San Giovanni Battista era vista come opera pia, ma non era aggregata alla *Congregazione di carità*. Tale fatto porterà ad un lungo braccio di ferro tra la confraternita, l'amministrazione comunale, la *Congregazione di carità*, il prefetto ed il Ministero dell'Interno. 10

¹⁰ In merito si veda: Basilici Massimo: Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto (L'Aquila): i verbali assembleari: anni 1907-1922, edizioni Lo, Roma, 2024.

Municipio di	Hvez sano Bereto	M. A. NID. A	TO DI PAC	Num. 24
	ONE DI CARITÀ	MANDA	TIU DI FA	TAMENIU
	Sor	uma Argaziata	/ L	6-65
		ndat gia spe		1 17
	C10 190%	/		
Tit Can	v. / Art. 6, 12-15 Riv	ganenza dispo	nibile L.	
Il Sig.	Manetti , Tesor	iere della	suddetta Congre	gazione di Cariti
	ultanti dal Bilancio dell' anno			
Cent.	iassette			qui appresso in
	il presente debitamente quiet		_ percipient	e corredato degl
enunciati documenti n	e sara scaricato nel suo Cont	to.		
NOME, COGNOME e qualità de Creditor	Oggetto del Pagamento	SOMMA da pagarsi	DOCUMENTI a corredo	Firm de Crediter per serviro di quielazza
Carlo Vendetti	oper aver prosto da		Dru.	
myso e facre	myso a tulli gli obligh		292	
Hane della	apunti, as secondo delibe			**************************************
front -	rate & Maggio 1899 -	6	-	
	per alia fommini prato alla lampada.	6		MARCA DA BOLLO
	3. per Office Vino our		4	arko Konse
	so alla messa e finisses			CENT CINQUE
98 7000	Campani.	5	(SV843)E	3
- III III III	0	(11) 110 110 110 110 110 110 110 110 110	100	85 C)
1 (12 4)			100	A . I
AG a H			_	
17 (2 H)	Somma da pagarsi L.	17 00		
17 (de H)				
II Membro Anni	ereto is 23 Nove	embre 19	04	Segretario

Figura 8 - Mandato di pagamento, anno 1905

L'esattoria Scaramella Manetti operava anche per conto del *Monte Frumentario* di Pereto, altra associazione benefica del luogo. In Figura 9 è mostrata una ricevuta di pagamento dell'anno 1905.¹¹

¹¹ ARPES.



Figura 9 - Monte Frumentario, pagamento anno 1905

Tra le carte analizzate è stato trovato un verbale di assemblea della confraternita di San Giovanni Battista, riunione svolta il 15 agosto 1908. ¹² In Figura 10 è mostrata l'ultima parte del verbale.



Figura 10 - Verbale assemblea, anno 1908

¹² ASGP, Fascicolo verbali, anni 1907- 1922.

Al termine del verbale sono presenti tre firme dei componenti la confraternita (presidente, membro anziano ed il sostituto segretario 13) segue un timbro, sempre della confraternita, ed il visto del presidente. A seguire si trova la scritta: Data visione al Sig. Collettore della Spettabile ditta Cav. Uff. Giuseppe Scaramella Manetti in persona del Sir. Ludovico Vita per informarlo del contenuto della presente deliberazione oggi 7. 11°. 908, affinché non ne difetti ignoranza.

Segue ancora il timbro della confraternita, la firma di Vendetti Carlo, *Il Mandatatario* [sic]¹⁴. Segue poi la frase: *Presane visione, Il Collettore*, con la firma di Vita Ludovico ed il timbro circolare dell'esattoria del comune di Pereto, dove circolarmente è riportato: *ESATTORIA DEL COMUNE DI PERETO*, con dentro lo stemma Sabaudo.

Questo stralcio di verbale ci permette di fornire varie informazioni sul modo di operare dell'esattore a Pereto.

Uno dei punti all'ordine del giorno del verbale è: Revisione ed approvazione dei conti finanziari degli esercizi 1905-1906 e 1907. Essendo l'argomento delicato, poiché di parlava di bilanci ed in particolare di tre anni indietro, i soci della confraternita furono costretti a ricontrollare alcune voci di bilancio in quanto non riconosciute dalle autorità superiori. Per questo fu necessario che il contenuto del verbale fosse visto anche dall'esattore; fu apposto alla fine un visto che è quello mostrato in Figura 10.

Nell'anno 1908 era operante la ditta di Giuseppe Scaramella Manetti che all'epoca aveva il titolo di *Cavaliere Ufficiale*. Visto che la ditta gestiva vari comuni, lo Scaramella si avvaleva di persone che lavoravano per la ditta e che probabilmente si trovavano nel

_

¹³ In questa riunione il segretario effettivo era assente; fu sostituito per l'occasione da un altro membro della confraternita.

¹⁴ Sarebbe il *mandataro*, ovvero il messo della confraternita che consegnava gli avvisi agli iscritti dell'associazione. Il Vendetti avrebbe portato in visione il testo all'esattoria.

luogo dove l'esattoria svolgeva la sua attività. L'esattore per suo conto (*collettore*) in Pereto era un certo Vita Ludovico. Vendetti Carlo, persona della confraternita di San Giovanni Battista, addetta a comunicare le notizie dell'associazione (*mandataro*) aveva portato in visione il verbale al Vita, il quale, presane visione, appose la sua firma ed il timbro che lui utilizzava, non quello dello Scaramella Manetti.

Queste notizie sono utili in quanto nel 1908 già operava in Pereto per conto dell'esattore, ovvero come *messo esattoriale (collettore)*, Ludovico Vita di cui si parlerà. Da notare che lui è un dipendente della ditta Scaramella Manetti.

27 marzo 1907 – Asta per l'esattoria

Il Presidente comunica la seguente proposta: Collocamento dell'esattoria comunale pel quinquennio 1908-1912.

Il Consiglio

Vista la lettera dell'Ill.mo Sig. Prefetto in data 19 corrente N.° 50 84;

Vista la legge 29 giugno 1902 n.° 281 per la riscossione delle imposte dirette e relativo regolamento 10 luglio 1902 n.° 296;

Questo passo cita un decreto riportato in precedenza (R.D. 10 luglio 1902 numero 296) ed il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette (R.D. 29 giugno 1902 numero 281). Anche questo secondo testo è riportato in appendice a questa pubblicazione, a pagina 65. Grazie a questi due decreti erano gestite le esattorie in Italia.

Visto che da parte dell'attuale esattore non è stata presentata alcuna domanda di conferma;

Strano che lo Scaramella Manetti non presenta una domanda di conferma per l'appalto dell'esattoria.

Delihera

1° L'esattoria comunale di Pereto pel quinquennio 1908-1912 verrà conferita per asta pubblica.

Mancando una conferma dell'esattore, è indetta un'asta pubblica per l'assegnazione.

2° L'aggio in base al quale dovrà aprirsi l'asta è determinato nella misura del 3.50%.

Come detto, l'aggio rappresentava la percentuale sulle somme riscosse a compenso del servizio dell'esattore. A partire dal valore di 3,50% (valore di partenza) i partecipanti all'asta, con i requisiti idonei, dovevano presentare un valore più basso per potersi aggiudicare l'appalto.

3° La riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa restano affidate all'esattore con l'obbligo di una cauzione di £ 4700.

È riportato che per la riscossione delle entrate e il servizio di cassa, ovvero i pagamenti, erano a carico dell'esattore con l'obbligo di una cauzione di £ 4.700.

4° La Giunta municipale delibererà i capitoli speciali a norma di legge. 15

<u> 27 marzo 1907 – Capitoli speciali per l'esattoria</u>

Nello stesso giorno, dopo la delibera del consiglio comunale, si riunisce la giunta per stabilire dei capitoli speciali per il quinquennio 1908-1912. I due decreti dell'anno 1902 fornivano delle indicazioni sulla gestione dell'esattoria, poi le amministrazioni locali aggiungevano delle clausole speciali. Il testo che segue sono dei capitoli aggiuntivi per l'aggiudicazione dell'asta dell'esattoria.

La Giunta

¹⁵ ARCO, delibera numero 15 del 27 marzo 1907: Collocamento dell'esattoria comunale nel quinquennio 1908-1912.

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data odierna circa il conferimento dell'esattoria pel quinquennio 1908-1912:

Delibera

di stabilire per il servizio delle esattoria e tesoreria i seguenti capitoli speciali.

Art. 1 - In conformità della su citata deliberazione che affida all'esattore comunale il servizio di cassa e la riscossione delle entrate del Comune, l'esattore-tesoriere ha l'obbligo di riscuotere e tenere a disposizione del Comune stesso, alle scadenze stabilite o da stabilire, e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tutte le entrate comunali di qualsivoglia natura, previste e non previste, e siano o pur no iscritte in bilancio, con diritto all'aggio risultante dall'aggiudicazione dell'esattoria.

L'esattore svolgerà anche la funzione di tesoriere, ovvero incassa i soldi e paga anche i mandati per l'amministrazione comunale. Interessante è la clausola *non riscosso per riscosso*, ovvero l'esattore aveva l'obbligo di versare all'ente impositore il *non riscosso per il riscosso*, ossia doveva "anticipare" i tributi iscritti a ruolo, salvo casi particolari.

In questo contesto l'esattore doveva impegnarsi al massimo per riscuotere gli importi presenti nei mandati emessi dall'ente per cui lavorava.

Le somme riscosse davano diritto all'aggio, ovvero alla parcella che l'amministrazione comunale doveva emettere nei suoi confronti.

L'esattore ha pure l'obbligo di assumere le quote di imposta e di altre entrate di qualunque gestione che l'amministrazione riprendesse in riscossione dopo averle dichiarate inesigibili.

Art.° 2 - Ad evitare le possibili contestazioni sulle spettanze dell'aggio, si specifica che lo stesso non è dovuto nelle seguenti ri-

scossioni ed operazioni che si ritengono far parte del servizio di cassa il quale è essenzialmente gratuito: 16

- Fondi di cassa dei precedenti tesorieri
- significatorie a carico degli amministratori
- incassi di prestiti o di capitali depositati restituiti
- interessi di fondi versati negli istituti di credito o casse postali di risparmio
- incasso del prezzo dei beni venduti e dei tagli straordinari dei boschi
- incasso del corrispettivo di affrancazione e di alienazione dei titoli di rendita, obbligazioni ed altri titoli, nonché dei relativi interessi, dividendi, ecc.
- riscossione del dazio consumo appalto ad abbonato o gestito in economia
- le quote dei sussidi e concorsi dello Stato, della Provincia, dei Comuni per la qualunque oggetto
- riscossioni per via di ritenute sugli stipendi, paghe, svincoli, ecc.
- ricevimento di depositi
- diritti sugli atti di stato civile e di segreteria e licenze pubbliche
- eredità, donazioni e legati
- oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti municipali e agli ordini del Sindaco
- entrate di qualunque natura, purché non dipendenti da contratti o ruoli esecutori, versate all'esattore-tesoriere all'atto della presentazione degli ordini di incasso
- partite di giro

pagamento dei mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

Questi erano una serie di casi per i quali l'amministrazione comunale non avrebbe versato alcun aggio. Le clausole continuano con altri capitoli.

¹⁶ Pe motivi di leggibilità, le voci sono elencate, mentre nel testo sono scritte di seguito con dei trattini.

Art.° 3 - Nessun rimborso di spese e nessun aggio compete all'esattore-tesoriere per le quote ammesse a discarico come inesigibili, o altrimenti rimborsate all'esattore stesso o ai contribuenti. Ugualmente non è dovuto alcun rimborso per le spese di qualunque natura che l'Esattoria potrà incontrare per qualsiasi specie di esazione, se anche questa dovesse farsi fuori della residenza dell'esattore, o pei pagamenti che egli è tenuto a fare direttamente in forza della legge, del regolamento o dei capitoli normali per la riscossione delle imposte dirette, e di altri leggi speciali, come per esempio, per i contributi forestali, per le delegazioni, per i contributi al monte pensioni insegnanti, cassa pensioni medici, cassa previdenza impiegati com. li, ecc.

Art.° 4 - Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio della tesoreria sono a carico dell'esattore-tesoriere il quale non potrà elevare pretesa alcuna per la modificazione che vi fossero introdotte dall'Amm.^{ne} comunale che avrà pure il diritto di prescrivere registri e moduli speciali oltre quelli prescritti dalle leggi e disposizioni vigenti.

Le stampe dei registri e dei moduli per l'esercizio della tesoreria erano a carico dell'esattore. L'amministrazione comunale poteva far introdurre delle modifiche su questi stampati.

- Art.° 5 Le disposizioni del regolamento e dei capitoli normali per le imposte dirette riguardanti le riscossioni dei residui e i rimborsi all'esattore per inesigibilità sono applicabili a tutte le entrate comunali di qualunque natura in quanto non sia diversamente disposto.
- Art.° 6 A norma dell'articolo 107 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale, l'esattore è obbligato a versare in un istituto di credito o nella Cassa statale di risparmio, dietro ordine dell'amm.^{ne} com.^{le} o della Giunta Prov. Amm. le somme incassate per entrate straordinarie di mutui, riscossione di capitali ecc. che non siano destinate a pagamenti imminenti. Il versamento dovrà essere fatto dell'esattore, anche senza l'ordine su espresso, nel caso che tali incassi superino l'ammontare della cauzione.

Sono illustrate delle modalità per i versamenti di quote incassate in casi straordinari.

Art.º 7 - L'esattore-tesoriere terrà ben distinte e separate le somme che appartengono al bilancio patrimoniale delle singole frazioni da quello generale del Comune. Egli, nella resa del conto, dovrà distinguere le entrate e spese che appartengono al bilancio generale e quelle che appartengono a ciascuna delle frazioni.

In questo articolo è evidenziato che la gestione esattoriale riguardava anche i comuni di Oricola e Rocca di Botte, per i quali andava tenuta una contabilità separata rispetto al bilancio generale.

Art.° 8 — L'esattore-tesoriere riceverà direttamente dall'amm.^{ne} com.^{le} i mandati di pagamento che egli soddisferà secondo l'ordine cronologico di emissione, salvo che non sia diversamente stabilito dal Sindaco per speciali contingenze dell'amm.^{ne}. I mandati suddetti saranno immediatamente soddisfatti dal tesoriere, dietro regolare richiesta fattagli dai creditori, i quali verranno informati dall'amm.^{ne} com.^{le} dell'emissione del mandato mediante avvisi a stampa. In caso di inadempimento il tesoriere soggiacerà a favore del Comune ad una multa del 4% dell'importo dei mandati non pagati, salvo il caso che sia dimostrato raggiunto il limite delle anticipazioni a termini degli articoli 9 e 10.

I mandati di pagamento andavano soddisfatti in ordine cronologico, salvo casi stabiliti dall'amministrazione comunale. L'esattore avvisava con moduli stampati l'amministrazione comunale dell'emissione del mandato di pagamento. In caso di inadempienza l'esattore incorreva in una multa del 4%.

Art.° 9 - L'esattore-tesoriere è obbligato a soddisfare non ostante le mancanze dei fondi in cassa, oltre che gli stipendi dei maestri, dei medici condotti e degli impiegati e salariati comunali a termini di legge, anche gli ordini di pagamento che venissero emessi in qualunque articolo di bilancio sino alla somma di lire 5000 esclusi gli stipendi e salari suddetti, con diritto a percepire a carico del Comune l'interesse legale civile sui pagamenti così fatti e a rivalersene sulla prima rata d'imposta ed altre entrate comunali.

L'esattore-tesoriere era obbligato a soddisfare i pagamenti anche in mancanza di fondi in cassa! Per questi casi avrebbe percepito degli interessi.

Art.º 10 - Il tesoriere è tenuto a dare al Comune ad ogni fine di decadenza la situazione delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti con la rimanenza disponibile dei fondi esistenti presso la tesoreria comunale. In mancanza di tale situazione, il tesoriere è tenuto a pagare tutti i mandati emessi, anche oltre il limite delle anticipazioni di obbligo, ed in mancanza soggiacerà alla multa del 4% dell'importo dei mandati non pagati.

Ogni 10 giorni l'esattore doveva mandare all'amministrazione comunale un prospetto con i pagamenti riscossi o pagati con la situazione di cassa.

Art.º 11 - L'esattore-tesoriere terrà la residenza e l'ufficio nel capoluogo del Comune in località comoda dell'abitato e possibilmente centrale, e l'ufficio stesso resterà aperto al pubblico sì nei giorni festivi che in quelli feriali secondo l'orario che verrà stabilito dalla Giunta municipale.

Questo potrebbe spiegare perché l'esattoria Ippoliti fu impiantata all'attuale civico 51 di Via San Giorgio, a metà del paese, al centro dell'abitato e a pochi metri dalla chiesa principale del paese. Era un punto di passaggio, facilmente raggiungibile.

Sarà però immediatamente aperto anche fuori orario in qualsiasi ora per imprevisti ed urgenti affari dietro formale invito dell'autorità comunale.

Art.° 12 - L'esattore avrà l'obbligo di portarsi per un giorno di ciascun bimestre, alla scadenza delle imposte, in ciascuna frazione del Comune, a fine di eseguire la discussione sia delle imposte che delle tasse ed altre entrate comunali, con l'orario che verrà stabilito dalla Giunta o dal Sindaco.

L'esattore aveva l'obbligo di portarsi un giorno ogni due mesi presso le due frazioni di Pereto (Oricola e Rocca di Botte) per svolgere riscossioni o pagamenti per chi non poteva permettersi di raggiungere il capoluogo (Pereto). In questo contesto gli abitanti delle due frazioni dovevano fare dei viaggi a Pereto per non essere dichiarati morosi, ovvero pagare in tempo.

Il locale che potrà occorrere per tale riscossione ed ogni altra spesa è a carico dell'esattore stesso.

L'affitto del locale presso le due frazioni o le spese connesse (ad esempio, la trasferta) erano a carico dell'esattore.

Art.° 13 - Tutte le spese di contratto e di cauzione, come quelle di ufficio, saranno a carico esclusivo dell'esattore-tesoriere il quale, oltre all'aggio che sarà per risultare dall'aggiudicazione, non avrà diritto alcuno ad altri compensi ed indennizzi di sorta verso il Comune 17

Le spese riguardanti la cauzione per l'appalto, la registrazione del contratto o di ufficio erano a carico dell'esattore.

A questo punto i decreti per la gestione dell'esattoria erano vigenti, i capitoli speciali erano stati approvati con questa delibera, bisognava solo indire la gara di appalto, ovvero l'asta.

Di questa asta non si trova traccia nelle delibere comunali, ovvero quando fu svolta e chi furono i partecipanti.

<u>13 ottobre 1907 – Cauzione esattoriale</u>

La Giunta

Presa in esame la cauzione presentata da Ippoliti Gioa: Maria per la gestione esattoriale 1908-1912;

¹⁷ ARCO, delibera numero 18 del 27 marzo 1907: *Capitoli speciali per l'esattoria e tesoreria comunale.*

Confrontando le date tra le delibere, tra marzo ed ottobre 1907 si sarebbe svolta l'asta per l'appalto della esattoria, aggiudicata da Ippoliti Giovanni Maria.

Tenute presenti le disposizioni della legge e del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette;

Considerato che tra i documenti i documenti [sic] presentati mancano quelli dimostranti la libertà dei fondi in ordine a coloro che li possedettero anteriormente alle sorelle De Angelis Emma, Gertrude e Maria fu Antonio nell'ultimo trentennio;

Da questo passo non si comprende chi fossero queste sorelle De Angelis e perché fu chiesta una verifica sui beni dati in garanzia per la gestione esattoriale. Più avanti si avranno dei dettagli.

Visto l'art. 18 della legge 29 giugno 1902 N.º 281;

Delihera

di invitare il sig. Gioa: Maria Ippoliti ad esibire, nel termine improrogabile di quindici giorni, i certificati di inscrizione e trascrizione ipotecaria al nome dei signori Penna Vincenzo fu Mariano, Penna Elia fu Mariano, De Angelis Pietro e De Angelis Antonio relativamente ai fondi offerti in cauzione. 18

Ippoliti Giovanni Maria, vincitore dell'appalto, è invitato entro 15 giorni a presentare della documentazione sul possesso di alcuni beni posti come cauzione.

10 novembre 1907 – Accettazione cauzione esattoriale

La Giunta

Vista la precedente sua deliberazione del 13 ottobre u.s. relativa alla cauzione presentata da Ippoliti Gio: Maria per la gestione esattoriale 1908-1912.

Visti i documenti esibiti dall'Ippoliti;

_

¹⁸ ARCO, delibera numero 75 del 13 ottobre 1907: *Cauzione esattoriale per il quinquennio 1908-1912*.

Tenute presenti le istruzioni impartite con circolari prefettizie del 31 luglio 1897 N.° 11203 24 agosto 1902 N.° 7381;

Visto l'elenco dei beni stabili offerti in cauzione dal sig. Ippoliti suddetto per mezzo del fratello Evangelista;

Considerato che secondo la perizia redatta dall'ingegnere Passeri di Roma il valore dei detti fondi, tutti i rustici, sarebbe di dire 23150, ma dalla nota di trascrizione dell'istrumento di acquisto dei beni stessi rogato dal notar Felici di Arsoli il 18 aprile 1906 reg.° a Tivoli il 6 maggio n.° 1028 risulta che il cauzionante Evangelista Ippoliti li avrebbe acquistati per Lire 21000; ed a questo valore la Giunta crede opportuno attenersi nella valutazione della cauzione;

Stimati per £ 23.150, i beni dati in cauzione erano stati acquistati da Ippoliti Evangelista a £ 21.000. Quest'ultimo valore è quello preso in considerazione nella cauzione.

Ritenuto che i detti fondi si appartengono in libera proprietà al Sig. Ippoliti Evangelista, pervenuti pel detto istrumento Felici dalle signore Emma, Geltrude e Maria, sorelle De Angelis, eredi del fu Antonio De Angelis, al quale erano pervenute insieme col fratello Pietro da Penna Elia fu Mariano, ed a questi, per successione, dal fratello Penna Vincenzo: il tutto come risulta dal certificato catastale storico;

Questo passo spiega la storia di fondi messi a cauzione dall'Ippoliti. In principio li possedeva Penna Vincenzo; per successione furono passati al fratello Penna Elia del fu Mariano e successivamente acquistati dalle sorelle De Angelis Emma, Geltrude e Maria, figlie del fu Antonio, insieme al fratello Pietro. Ippoliti Evangelista, il cauzionante, li avrebbe acquistati con atto del notaio Felici di Arsoli in data 18 aprile 1906.

Considerato che sui fondi stessi, a carico delle sorelle De Angelis non esistono iscrizioni ipotecarie, ma soltanto la trascrizione a favore dell'acquirente Ippoliti; che non esistono iscrizioni o trascrizioni a carico di De Angelis Antonio e Pietro, e da carico di Penna Vincenzo primo dei possessori entro il trentennio; che a carico di Elia Penna esiste la trascrizione a favore degli acquirenti degli stabili fratelli De Angelis Antonio e Pietro ed esistono pure due iscrizioni ipotecarie l'una per £ 25000 a favore dei detti De Angelis e l'altra per £ 10000 a favore della sign. Ginevra Todini, ma entrambe risultano estinte: la prima in forza degli strumento per notar Felici di Arsoli del 15 ottobre 1893 reg. a Tivoli il 20 ottobre 1893 N. 199, con cui il Penna cedeva ai De Angelis, in estinzione del debito iscritto, i fondi stessi su cui l'iscrizione era accesa; la seconda per effetto di altro istrumento notar Felici 15 ottobre 1893 reg.° a Tivoli il 20 ottobre 1893 N.° 200;

In questa parte sono spiegate delle visure condotte dall'amministrazione comunale per verificare che su questi fondi non gravassero ipoteche dovute ai precedenti proprietari.

Ritenuto perciò dimostrata la proprietà e libertà dei fondi offerti in cauzione;

Considerato che dovendosi ridurre il valore dei fondi come sopra determinato ai due terzi, a termine dell'art. 17 della legge sulle imposte dirette, si hanno lire 14000, sufficienti per la cauzione, la quale è stabilita in lire 13.300;

La cauzione effettiva era valutata due terzi del valore reale. Essendo stati valutati i beni in £ 21.000, il valore per la cauzione era di £ 14.000.

Ritenuta quindi l'idoneità della cauzione stessa;

Delibera

di accettare le opzioni offerte dal signor Ippoliti Gio: Maria per mezzo del fratello Evangelista per la gestione della esattoria comunale per il quinquennio 1908-1912, salva l'approvazione dell'Ill.mo sig. Prefetto della Provincia a norma di legge. 19

¹⁹ ARCO, delibera numero 83 del 10 novembre 1907: *Accettazione della cauzione esattoriale quinquennio 1908-1912*.

L'amministrazione comunale accetta la cauzione offerta da Ippoliti Evangelista e dichiara valida la concessione dell'appalto, salvo l'approvazione del prefetto. Evangelista si faceva garante per il fratello mettendo dei suoi beni come cauzione.

18 aprile 1908 – Stipula del contratto per l'esattoria

In questa data fu firmato il contratto di concessione dell'appalto dell'esattoria sia per il comune di Pereto che per la *Congregazione di carità*. Questo atto si trova in copia in ASGP.²⁰ In 24 pagine manoscritte è riportato il contratto e il suo iter per renderlo operativo. Di seguito la trascrizione del testo.

Comune di Pereto

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

L'anno millenovecentootto addì diciotto del mese di Aprile nell'ufficio comunale di Pereto

Avanti di me Luigi Fossa Segretario del suddetto Comune sono personalmente comparsi:

i signori Laurenti Sestilio fu Enrico Assessore funzionante da Sindaco nell'assenza del Sindaco titolare e per l'impedimento dell'ascensore anziano, Santese Emidio fu Innocenzo Assessore effettivo, Meuti Gregorio di Francesco Assessore supplente, tutti e tre quali componenti la Giunta municipale di Pereto, il Laurenti anche nella qualità di Presidente della Congregazione di carità.

Il Sig. Penna Giovanni di Domenico Presidente della Confraternita di S. Gio: Battista

All'atto sono presenti i responsabili dell'amministrazione comunale, della *Congregazione di carità* e della confraternita di San Giovanni Battista, tre enti che utilizzavano i servizi dell'esattoria.

E



²⁰ ASGP, Carte volanti.

i signori Ippoliti Gioa: Maria fu Ferdinando ed Ippoliti dottor Evangelista fu Ferdinando entrambi da Villa romana (Carsoli) il primo quale aggiudicatario della esattoria comunale di Pereto pel quinquennio 1908-1912, e il secondo quale cauzionante.

Questa parte testimonia che i due fratelli Ippoliti erano nativi di Villa Romana di Carsoli, ma ancora non stanziati a Pereto.

I medesimi hanno premesso: che con verbale del 16 agosto 1907 venne al sig. Ippoliti Giò: Maria aggiudicato l'appalto dell'esattoria comunale pel quinquennio 1908-1912 all'aggio del 2,88% con l'obbligo del servizio di cassa e riscossione delle entrate del Comune, della Congregazione di carità e della Confraternita di S. Gio: Battista, e che l'aggiudicazione venne approvata dal Sig. Prefetto della Provincia, sentita la Giunta Prov. le Amm. va, il 27 agosto 1907 al N.º 17794.

Secondo quanto scritto, il 16 agosto 1907 fu aggiudicato l'appalto ad Ippoliti Giovanni Maria. In data 27 agosto 1907 il prefetto approvava la delibera. L'aggio per il servizio era del 2,88% sull'incasso.

Che il Sig. Ippoliti Gioa: Maria, ha offerto in cauzione gli stabili appresso indicati, appartenenti in proprietà al costituto suo fratello Evangelista, e pei quali fu iscritta ipoteca convenzionale in base ad atto di consenso di essi interessati:

Per rilevare l'esattoria, Giovanni Maria offre in cauzione alcuni beni di proprietà del fratello Evangelista, di seguito descritti.

- 1° Seminatorio e vigna in contrada Palombara nel Comune di Pereto dell'estensione di ettari 1,93,23 Sez. C N.ⁱ 133, 150, 157, 148, 153, 115, 135, 147, 154, 110, 146, 132, 115, 158, 160, 155, 114, 148, 149, 153, 152, 150, a confine di Benedetto Piconi, Agnese Iacuitti e Domenico Sciò.
- 2° Seminatorio già vigna incontrata Creta o Viarella Stretta di ettari 0,19,84 Sez. C N.ⁱ 429, 445, 446, 459, a confine di Francesco Meuti, Angelucci Antonio e Giustini Giuseppe.

- 3° Vigna e seminatorio ora seminatorio in contrada Chiusa o Pastino o Prato la Chiusa di ettari 2,09,50 Sez. C N. 50, 52, 49, 51, 50, 463, 475, 452, 52, 462, 93, 94, 52, 360, 50, 465 a confine di Francesco Iacuitti, Vendetti Silvestro e strada.
- 4° Vigna e seminatorio ora tutto seminatorio in contrata Foresta di ettari 1,55,07 Sez. C N.ⁱ 229, 236, 249, 201, 276, 234, 202, 201, 280, 234, 232, 217, 232, 230, 231, 230, 231, 234, a confine di Malatesta Antonio, Piconi Benedetto, Vendetti Carlo.
- 5° Seminatorio piano e vigna ora tutto seminatorio in contrada la Croce di ettari 2,54,86, Sez. C N.ⁱ 207, 205, 211, 204, 206, 212, 213, 346, 247, 1143, a confine della Strada dell'Ospedale, strada soppressa dalla Croce e fosso.
- 6° Cerreto ora seminatorio in contrada Piedi la Vena Sez. C N.° 612 di ettari 0,46,77 a confine di Santese Emilio, Bove Gennaro ed eredi di Penna Antonio.
- 7° Seminatorio piano in contrada Sterpara di ettari 0,79,38 Sez. C N.º 2087 a confine della Cura S. Salvatore, eredi Carlizza e fosso.
- 8° Seminatorio piano in contrada Casali di ettari 2,04,12 Sez. C N.ⁱ 1022 a confine del Fosso, Marcangeli Giovanni e strada.
- 9° Seminatorio piano in contrada Fonte della Canale di ettari 0,93,55 Sez. C N^{i} 919, 952 a confine di Antonio Bove, strada e Santese Giuseppe.
- 10° Prato piano in contrada Battute o Chiusette di ettari 0,72,29 Sez. C N.º 849 a confine di Maria Mazzini, Ignazio Sebastiani e Amedeo Nicolai.
- 11° Seminatorio piano in contrada Vicenna di ettari 0,68,04 Sez. C N. $^{\circ}$ 812 a confine del Baron Coletti e Bove Gennaro.

- 12° Vigna ora seminatorio in contrada Basso del Cupello o Scarpinella di ettari 0,36,50 Sez. C N.ⁱ 361, 388, 358, 374, 365, 365, 485, 372, 426, a confine della strada della Croce e stradella del Cupello.
- 13° Seminatorio in contrada Costa Fredda di ettari 1,30,41, Sez. F N.ⁱ 15, 16, a confine del Bosco Serrasecca, eredi Penna Antonio e Maria Mazzini.
- 14° Seminatorio in contrada Piedi Serrasecca di ettari 0,28,35 Sez. C N.° 831 a confine di Gennaro Bove, strada e Cura S. Salvatore.
- 15° Seminatorio querceto ora tutto seminatorio in contrada Vallenoce di ettari 0,68,04 Sez. C N^{i} 47, 48, 47, 48 a confine del Baron Coletti, Giuseppe Nicolai e strada.
- 16° Seminatorio e querceto ora tutto seminatorio in contrada Valle del Divino o Immagine del piano chi ettari 0,53,03 Sez. C N.° 745 confinato dal Baron Coletti, eredi Carlizza e Gennaro Bove.
- 17° Seminatorio in contrada Fulicilli di ettari 0,34,02 Sez. B N.° 962 confinato da Pietro Iadeluca, Cardone Loreto e Santese Giò: Battista.
- 18° Canapina contrada Valle Tesori o Canapine di ettari 0,68,04 Sez. C N.ⁱ 1648 confinato da Santese Emilio, eredi di Ignazio Sebastiani e Nicolai Giuseppe.
- 19° Seminatorio in contrata Piano Funato o Piano Franco giudice di ettari 1,02,06 Sez. A N.° 230 confinato da Tommaso Giordani, Berardino Bove e Balla Agostino.
- 20° Seminatorio di monte in contrada Pratelle di ettari 2,09,79 Sez. B N.ⁱ 67, 67, 69, 63, 64 confinato da Cristofari Nicola e Berardino e Iacuitti Domenico.
- 21° Seminatorio monte in contrada Oppieda di ettari 0,59,54 Sez. B $N.^{i}$ 33, 50, 51 confinato da Ventura Giuseppe beni Com. li .

22° - Seminatorio di monte in contrada Piano Sideri di ettari 2,46,93 Sez. [sic] Sez. A N.ⁱ 267, 273, 249, 287, 273, 276, 286, 274, 248 a confine di Gio: Battista Santese, Mazzini Maria e Iacuitti Agnese.

Tutti i suddetti fondi intestati al Sig. Evangelista Ippoliti fu Ferdinando all'art.º 2232 del catasto rustico di Pereto furono ritenuti accettabili dall'ufficio tecnico di finanza per il valore totale di lire 23.800,00.

Evangelista lascia come cauzione 22 terreni di vario genere (terreni seminativi, vigne, cerreti, querceti, prati, canapine) per un importo stimato dall'ufficio tecnico pari a £ 23.800, che oggi varrebbero poco più di € 98.000.

Che la suddetta cauzione fu accettata dalla Giunta municipale con deliberazione del 10 novembre 1907 e questa fu approvata dalla Giunta Prov. Amm. e la cauzione stessa ritenuta idonea dal sig. Prefetto escludendosi però i fondi di portati ai N.ⁱ 155, 286, 445, 446, 232, 217, 234 della Sez. C per un valore complessivo di £ 260,70, perché non dimostrata la libertà di essi.

In data 10 novembre 1907 la cauzione fu accettata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, escludendo una serie di fondi dell'importo di £ 260,70 i quali sembravano non essere liberi per essere inseriti nella cauzione.

Che in seguito a ciò il signor Evangelista Ippoliti completò la cauzione con deposito di titoli di rendita pel capitale nominale di lire 300,00 come risulta da dichiarazione provvisoria N.° 102 della Cassa di Depositi e Prestiti in data 13 corrente mese.

Per aggiudicarsi comunque l'appalto, Evangelista completò il deposito cauzionale mettendo a disposizione £ 300 presso la Cassa Depositi e Prestiti alla data 13 aprile 1908.

Le parti costituite hanno quindi stipulato quanto appresso.

1° - Le rappresentanze suddette concedono ed il sig. Gioa: Maria Ippoliti assume la gestione della esattoria comunale, della tesoreria del Comune e di quelle della Congregazione di carità e della Confraternita di S. Gio: Battista pel quinquennio 1908-1912 verso l'aggio di lire 2,88 per ogni cento di riscossione.

Alla data della delibera comunale, 18 aprile 1908, Ippoliti Giovanni Maria diventava l'esattore dell'amministrazione comunale di Pereto (con i comuni di Oricola e Rocca di Botte), della *Congregazione di carità* e della confraternita di San Giovanni.

Da notare che la *Congregazione di carità*, gestendo *Opere pie* di varia natura, aveva un conto economico da gestire e per questo serviva un esattore ed un tesoriere per gestire le entrate e uscite dell'ente. La presenza della confraternita di San Giovanni in questa delibera o, meglio, negli enti gestiti dall'esattoria, testimonia che la confraternita aveva un conto economico cospicuo, altrimenti non serviva un esattore-tesoriere per la gestione.

L'aggio per le riscossioni è fissato in 2,88%. Da notare che il valore di partenza dell'asta era stato fissato a 3,5%. Questa riduzione della percentuale ci induce a pensare che ci furono altri partecipanti all'asta, altrimenti non si spiega il ribasso.

 2° - I detti servizi si conferiscono sotto l'osservanza della legge 29 giugno 1902 N.° 281 per la riscossione delle imposte dirette, del regolamento 10 luglio 1902 N.° 296,

Si richiamano di due decreti (281 e 296) già citati e riportati in appendice.

dei capitoli normali e della tabella dei compensi per gli atti esecutivi approvati con Decreto Ministeriale del 18 luglio 1902, dei regolamenti in vigore per la riscossione della tassa di fabbricazione degli spiriti e di quella del consumo del gas-luce e della energia elettrica, non che dei capitoli speciali per la tesoreria comunale e della Congregazione di carità, che si alligano come parte integrante del presente contratto alle lettere A. e B., ed il sig. Gioa:

Maria Ippoliti dichiara di sottoporsi a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai regolamenti e dai capitoli suddetti.

Alla delibera si trovano allegati (referenziati con le lettere A e B) due capitoli speciali, utili per il governo della gestione economica dell'amministrazione comunale e della *Congregazione di carità*. Non è citato quello della confraternita di San Giovanni Battista, segno questo che la gestione della confraternita non necessitava di attività speciali oltre quelle descritte nei decreti 281 e 296.

3° - Il signor Evangelista Ippoliti, a garanzia degli obblighi assunti dal fratello Gioa: Maria presta per conto di costui una cauzione di lire 13300,00 in beni stabili, innanzi descritti e con deposito di titolo di rendita pel capitale di £ 300, dichiarando espressamente di autorizzare il Conservatore dell'ipoteche di Aquila alla ratifica e conferma della iscrizione accesa pei detti stabili in base all'atto di consenso di essi interessati, per l'ammontare suddetto di Lire tredicimilatrecento.

In base a quanto messo a cauzione, gli importi effettivi sono pari a £ 13.000 in fondi e £ 300 in titoli di rendita.

- 4° Le spese tutte pel conferimento dell'esattoria, pel presente contratto, per vincolo o svincolo della cauzione e quant'altro occorre cedono a carico del sig. Gioa: Maria Ippoliti.
- 5° Per gli effetti del presente contratto i sig. Gioa: Maria ed Evangelista Ippoliti eleggono il loro domicilio nell'ufficio di Segreteria comunale di Pereto.

Questo punto lascia pensare che all'epoca i due fratelli Ippoliti ancora non erano dimoranti in Pereto e per questo eleggono il loro domicilio nell'ufficio della segreteria del comune di Pereto.

Data lettura del presente atto alle parti contraenti alla continua presenza dei signori D'Andrea Quirico fu Andrea di anni 36 e Iannola Pietro fu Angelo di anni 46 entrambi domiciliati in Pereto testimoni idonei a norma di legge, è stato dalle parti stesse con-

fermato e da esse sottoscritte insieme con i testimoni e con me Segretario.

Firmati - Ippoliti Gioa: Maria - Ippoliti D.' Evangelista - Sestilio Laurenti assessore ff. Sindaco e Presidente della Congregazione di Carità - Emilio Santese assessore - Gregorio Meuti assessore - Giovanni Penna Presidente della Confraternita di S. Gio: Battista - Quirico D'Andrea teste - Pietro Iannola teste - Luigi Fossa Segretario comunale.

Alleg. A

Questo è il primo allegato della stipula del contratto di appalto.

Deliberazione della Giunta Municipale di Pereto.

Regnando S. M. Vittorio Emmanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno 1907 addì 27 del mese di marzo un Pereto e nella sala del Municipio.

Quello che segue non è altro che la trascrizione del verbale della giunta di Pereto redatto in data 27 marzo 1907, già trascritto (qui è riportato nella versione estesa).

Convocata con appositi avvisi per iscritto la Giunta Municipale di questo Municipio, si è la medesima ivi congregata nelle persone dei signori Santese Emidio, Sindaco, Laurentis Sestilio e Meuti Gregorio Assessori effettivi - Presiede il sig. Santese ed assiste il sottoscritto Segretario

N. 18.

Capitoli speciali per l'esattoria e tesoreria com. le

La Giunta

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data odierna circa il conferimento dell'esattoria pel quinquennio 1908-1912.

Delibera

di stabilire per il servizio dell'esattoria e tesoreria i seguenti capitoli speciali:

- Art.° 1 In conformità della succitata deliberazione che affida all'esattore comunale il servizio di cassa e la riscossione delle entrate del Comune, l'esattore-tesoriere ha l'obbligo di riscuotere e tenere a disposizione del Comune stesso, alle scadenze stabilite o da stabilire, e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tutte le entrate comunali di qualsivoglia natura, previste e non previste, e siano o pur no inscritte in bilancio, con diritto all'aggio risultante dall'aggiudicazione dell'esattoria. L'esattore ha pure l'obbligo di assumere le quote di imposte e di altre entrate di qualunque gestione, che l'amministrazione riprendesse in riscossione e dopo averle dichiarate inesigibili.
- Art.° 2 Ad evitare le possibili contestazioni sulla spettanza dell'aggio, si specifica che lo stesso non è dovuto sulle seguenti riscossioni ed operazioni che si ritengono far parte del servizio di cassa il quale è essenzialmente gratuito - Fondi di cassa dei precedenti tesorieri, significatorie a carico degli amministratori - incassi di prestiti o di capitoli depositati restituiti - interessi di fondi versati negli istituti di credito o casse postali di risparmio - incasso di prezzo dei beni venduti e dei tagli straordinari di boschi - incasso del corrispettivo di affrancazioni e di alienazioni di titoli di rendita, obbligazioni di altri titoli, nonché dei relativi interessi, dividenti [sic] ecc. - riscossione del dazio consumo appaltato ed abbonato o gestito in economia - le quote dei sussidi e concorsi dello Stato, della Provincia dei Comuni per qualunque oggetto - riscossione per via di ritenute sugli stipendi, svincoli, ecc. - ricevimento di depositi, diritti sugli atti di stato civile e di segreteria e licenze pubbliche - eredita, donazioni e legati - obblazioni [sic]per contravvenzioni ai regolamenti municipali ed agli ordini del sindaco entrate di qualunque natura purché non dipendenti da contratti o ruoli esecutivi, versate all'esattore-tesoriere all'atto della presentazione degli ordini di incasso - partite di giro - pagamenti di mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare od erogare.
- Art.° 3 Nessun rimborso spese e nessun aggio compete all'esattore-tesoriere per le quote ammesse a discarico come inesigibili, o altrimenti rimborsate dell'esattore stesso o ai contri-

buenti. Egualmente non è dovuto alcun rimborso per le spese e di qualunque natura che l'Esattore potrà incontrare per qualsiasi specie di esazione, se anche questa dovesse farsi fuori della residenza dell'esattore, o pei pagamenti che egli è tenuto a fare direttamente in forza della legge, del regolamento o dei capitoli normali per la riscossione delle imposte dirette, e di altre leggi speciali, come, per esempio, per i contribuenti forestali, per le delegazioni, per i contributi forestali, per le delegazioni, per i contributi al Monte pensioni insegnanti, Cassa pensione medici, cassa previdenza impiegati com. li, ecc.

Art.° 4 - Le stampe di registri e moduli per l'esercizio della tesoreria sono a carico dell'esattore-tesoriere, il quale non potrà elevare pretesa alcuna per le modificazioni che vi fossero introdotte dall'amministrazione com. le che avrà pure il diritto di prescrivere registri e moduli speciali oltre quelli prescritti dalle leggi e disposizioni vigenti.

Art.° 5 - Le disposizioni del regolamento o dei capitoli normali per le imposte dirette riguardanti la riscossione dei residui e rimborsi all'esattore per inesigibilità sono applicabili a tutte le entrate com. li di qualunque natura in quanto non sia diversamente disposto.

Art.° 6 - A norma dell'art. 107 del Regolamento per l'esecuzione della legge com. le l'esattore è obbligato a versare in un istituto di credito o nella Cassa postale di risparmio, dietro ordine dell'Amm. ne com. le o della Giunta Prov. Amm. va le somme incassate per entrate straordinarie di mutui, riscossioni di capitoli ecc. che non siano destinate a pagamenti imminenti. Il versamento dovrà essere fatto dall'esattore, anche senza l'ordine espresso, nel caso che tali incassi superano l'ammontare della cauzione.

Art.º 7 - L'esattore-tesoriere terrà ben distinte e separate le somme che appartengono al bilancio patrimoniale delle singole frazioni da quello generale del Comune. Egli nella resa del conto, dovrà distinguere le entrate e spese che appartengono al bilancio generale, e quelle che appartengono a ciascuna delle tre frazioni.

- Art. 8 L'esattore-tesoriere e riceverà direttamente dall'Amm.^{ne} com.^{le} i mandati di pagamento, che egli soddisferà secondo l'ordine cronologico di emissione, salvo che non sia diversamente stabilita dal Sindaco per speciali contingenze dell'amm.^{ne}. I mandati suddetti saranno immediatamente soddisfatti dal tesoriere, dietro regolare richiesta fattagli dai creditori, i quali verranno informati dall'amm.^{ne} com.^{le} dell'emissione del mandato mediante avvisi a stampa. In caso di inadempimento, il tesoriere soggiacerà a favore del comune ad una multa del 4% dell'importo dei mandati non pagati, salvo il caso che sia dimostrato raggiunto il limite delle anticipazioni a termine degli articoli 9 e 10.
- Art. 9 L'esattore-tesoriere è obbligato a soddisfare, nonostante la mancanza dei fondi in cassa, oltre che gli stipendi dei maestri, dei medici condotti e degli impiegati e salariati comunali a termine di legge, anche gli ordini di pagamento che venissero emessi in qualunque articolo di bilancio sino alla somma di lire 5000, esclusi gli stipendi e salari suddetti, con diritto a percepire a carico del Comune l'interesse legale civile sui pagamenti così fatti e rivalersene sulla prima rata di imposte ed altre entrate comunali.
- Art.° 10 Il tesoriere è tenuto a dare al Comune ad ogni fine di decadenza la situazione delle riscossioni dei pagamenti eseguiti con la rimanenza disponibile dei fondi esistenti presso la tesoreria com. le. In mancanza di tale situazione, il tesoriere è tenuto a pagare tutti i mandati emessi, anche oltre il limite delle anticipazioni di obbligo, ed in mancanza soggiacerà alla multa del 4% dell'importo dei mandati non pagati.
- Art.º 11 L'esattore-tesoriere terrà la residenza e l'ufficio nel Capoluogo del Comune in località comoda dell'abitato e possibilmente centrale, e l'ufficio stesso resterà aperto al pubblico si nei giorni festivi che in quelli feriali secondo l'orario che verrà stabilito dalla Giunta municipale. Sarà però immediatamente aperto anche fuori orario ed in qualsiasi ora per imprevisti ed urgenti affari dietro formale invito dell'autorità comunale.
- Art.° 12 L'esattore avrà l'obbligo di portarsi per un giorno di ciascun bimestre, alla scadenza delle imposte, in ciascuna frazione

del Comune, a fine di eseguire la riscossione sia delle imposte che delle tasse ed altre entrate com. l'orario che verrà stabilito dalla Giunta o dal Sindaco. Il locale che potrà occorrere per tale riscossione ed ogni altra spesa è a carico dell'esattore stesso.

Art. 13 - Tutte le spese di contratto e di cauzione, come quelle di ufficio, saranno a carico esclusivo dell'esattore-tesoriere il quale oltre all'aggio che sarà per risultare dall'aggiudicazione, non avrà diritto alcuno ad altri compensi ed indennità di sorta verso il Comune.

Il presente verbale viene approvato dai signori congregati e firmato dal Sindaco, dall'assessore anziano e dal Segretario.

Firmati - Il sindaco – E. Santese - L'assessore anziano – S. Laurenti - Il Segretario com. le Fossa.

N.° 6979 - Visto si approva - Sentito il parere della Giunta Prov. Amm. nella seduta del 18 Aprile corrente.
Aquila 22 Aprile 1907 - P. Il Prefetto Presidente fir. ^{to} Tabanelli.
Pereto 16 agosto 1907 l'aggiudicatario firt.° Antonio Camposecco – Pereto 17 agosto 1907 – L'aggiudicatario definitivo firt.° Ippoliti

Alleg.º B

Gioa: Maria

Questo è il secondo allegato alla stipula del contratto. Questa parte riguarda la gestione della *Congregazione di carità*. Di questo non si ha l'originale. Sicuramente il testo fu deliberato dalla congregazione.

Congregazione di Carità del Comune di Pereto In nome di sua Maestà Vittorio Emmanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia Questo giorno 28 Aprile 1907.

A seguito d'invito, in cui sono stati enunciati gli oggetti da trattarsi, si è adunata la Congregazione di carità del Comune di Pereto come appresso: Penna Antonio, Presidente, Alimonti Giuseppe e Meuti Antonio, Membri, coll'assistenza del Segretario infrascritto. Ritenuto che il numero dei coadunati sia legale per deliberare, il sig. Presidente ha dichiarato aperta la seduta. È all'ordine del giorno - Servizio di riscossione e di cassa per il quinquennio 1908-1912.

La Congregazione di Carità

Ritenuto con non è il caso di un tesoriere speciale per la riscossione delle entrate e della Congregazione;

Visto l'art.° 22 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza all'art.° 8 dei Capitoli normali per la riscossione delle imposte dirette

Delihera

1° - Il servizio di riscossione è affidato all'esattore com. le il quale fungerà anche da tesoriere.

L'esattore sarà anche tesoriere.

2° - Per tale servizio, il detto esattore ha l'obbligo di prestare una cauzione di lire 621,00 corrispondente ad una rata delle maggiori riscossioni.

Anche in questo caso è richiesta una cauzione che gli Ippoliti mettevano a disposizione per l'ente poi da loro gestito.

3° - L'aggio da attribuire ad esso tesoriere sarà uguale a quello delle imposte quale risulterà dall'aggiudicazione dell'appalto della esattoria.

L'aggio è sempre del 2,88%.

4° - L'aggio stesso non è dovuto sulla riscossione degli interessi di rendita pubblica o di fondi versati in istituti di credito o Cassa postale di risparmio, sui fondi di cassa di precedenti tesorieri, sulle riscossioni di capitoli o vendite di beni, sulle significatorie di amministratori e per ogni altra operazione appartenente al servizio di cassa; e tutto ciò sia per la Congregazione di carità che per gli enti della medesima amministrati.

- 5° La somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'art.° 23 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si stabilisce in £ 500,00, ogni somma eccedente questa cifra dovrà essere dopo depositata presso la Cassa postale di risparmio.
- 6° Il tesoriere sarà obbligato ad assumere la riscossione dei residui che gli venisse affidata dall'amm.^{ne} come pure le entrate di qualunque gestione che l'amministrazione stessa rimettesse in riscossione dopo averle dichiarate inesigibili.

Sarà pure obbligato ad assumere in ogni tempo con le condizioni di cui al presente capitolato il servizio di riscossione di cassa delle opere pie la cui l'amm.^{ne} venisse affidata alla Congregazione di carità.

In questo passo la congregazione probabilmente pensava alla prossima aggregazione della confraternita di San Giovanni Battista.

- 7° Per la riscossione dei residui e pei rimborsi all'esattoretesoriere per inesigibilità, saranno applicabili le disposizioni del regolamento e di capitoli normali per le imposte dirette, in quanto non sia diversamente provvisto e provveduto da disposizioni generali.
- 8° Nessun rimborso di spese e nessun aggio compete al tesoriere per le quote ammesse a discarico come inesigibili o altrimenti rimborsate al tesoriere stesso o ai debitori.

Egualmente non è dovuto alcun rimborso per le spese di qualunque natura che il tesoriere-esattore potrà incontrare per qualsiasi specie di esazione anche se queste dovessero avvenire fuori della sua residenza.

9° - Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio della tesoreria sono a carico del tesoriere.

L'amm.^{ne} potrà prescrivere registri e moduli speciali oltre quelli stabiliti dalla legge o dai regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

10° - Il tesoriere ha l'obbligo di prestare al Presidente della Congregazione, ad ogni fine di decade, il giornale di cassa e di inviare al Presidente stesso la situazione delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti con la rimanenza disponibile dei fondi esistenti.

Come per l'amministrazione comunale, ogni dieci giorni l'esattore doveva mandare alla congregazione un prospetto con i pagamenti riscossi o pagati con la situazione di cassa.

11° - Il tesoriere è tenuto a pagare secondo l'ordine cronologico di emissione, e nei limiti dei fondi disponibili, i mandati emessi dalla congregazione, in capo di inadempimento soggiacerà a favore dell'amm.^{ne} ad una multa del 4% dell'importo nei mandati non pagati.

12° - Tutte le spese per l'assunzione per l'esercizio dell'esattoria saranno a carico del tesoriere, il quale oltre all'aggio come altri compensi ed indennizzi di sorta verso la Congregazione.

Esaurite come dietro le materie da trattarsi il sig. Presidente ha dichiarato sciolto la seduta.

Atto letto e chiuso il giorno, mese ed anno suddetti, e firmato come appresso.

Firmati - Il Presidente – A. Penna - I Membri – G. Alimonti – A. Meuti - Il Segretario – Fossa

Seguono poi tutte le azioni svolte affinché il contratto fosse dichiarato definitivo e quindi gli Ippoliti potessero iniziare ad operare come esattori almeno per i due enti: amministrazione comunale e *Congregazione di carità*. Non si hanno informazioni al contratto stipulato con la confraternita di San Giovanni Battista.

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione venne affissa all'albo pretorio di questo comune il giorno 5 corrente in conformità di quanto prescrive l'art. $^{\circ}$ 34 della legge sulle Opere pie 17 luglio $1890-N.^{\circ}$ 6792 (Serie 3°)

Pereto addì 6 maggio 1907

Il Segretario - firmato - Fossa

N.º 9941 - Visto ed approvato dal Consiglio di Prefettura nella tornata 24 maggio, conché però all'art.º 2 sia determinato anche la natura della cauzione da prestare da all'esattore.

Aquila 28 maggio 1907 P. Il Prefetto – firt.° - E Coccanari

Pereto 16 agosto 1907 – L'aggiudicatario - firt.° - Antonio Camposecco

Pereto 17 agosto 1907 – L'aggiudicatario definitivo - firt.º - Ippoliti Gio: Maria

Numero 3388²¹

Visto si approva sentita la G.P.A. nella seduta del 23 Aprile corrente

Aquila 28 Aprile nel 1908 P. Il Prefetto - Fto - Tabanelli

Registrato a Tagliacozzo li 10 maggio 1908 al N. 662 Mod. 1 Vol. 31

Eleatte [?] lire - agratis

Il Ricevitore fto [segue firma illeggibile]

Per copia conforme

Pereto 12 maggio 1908 P. Il Sindaço

Segue una firma illeggibile e il timbro del municipio di Pereto

A questo punto gli Ippoliti possono iniziare ad operare come esattore.

42

²¹ Il testo che segue è stato apposto con penna diversa.

La famiglia Ippoliti

Relativamente a questa famiglia è stata già pubblicata una ricerca,²² a cui si rimanda anche per dettagli sui due esponenti che verranno illustrati a seguire: Evangelista e Giovanni Maria, figli di Ferdinando²³ e Carlizza Bernardina.²⁴ Entrambi i genitori²⁵ erano nativi di Villa Romana, frazione di Carsoli.

Evangelista

Dei figli di Ferdinando e Bernardina, quello di cui si ha più documentazione e più conosciuto è Evangelista, sopranominato *Zi dottore* (Villa Romana di Carsoli (Aquila), 7 aprile 1846 – Arsoli (Roma), 20 gennaio 1922). In Figura 11 è mostrata una sua foto da giovane.

Studiò dai religiosi. Il 29 luglio 1855 gli fu *Spedito permesso d'abito Clericale*. ²⁶ Nel 1862 scrisse al vescovo per il *desiderio che nutre di ascendere agli ordini minori*. ²⁷ Poi abbandonò gli studi religiosi, conseguendo la laurea in Medicina.



Figura 11 - Evangelista

In qualità di dottore lo si trova menzionato in guide ed annuari.²⁸

²⁶ ADM, B 20/63, pagina 124.

²² Basilici Massimo, La famiglia Ippoliti di Pereto (L'Aquila), edizioni Lo, Roma, 2020.

²³ Ippoliti Ferdinando (Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1805 – Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1885).

²⁴ Carlizza Bernardina (Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1820 – Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1901).

²⁵ I coniugi ebbero otto figli.

²⁷ ADM, D 352/Ippoliti Evangelista.

²⁸ Archivio di medicina, Chirurgia ed Igiene, anno 1872, pagina 378; Guida Monaci, anno 1898, pagina 894 e 1038.

Fu anche un proprietario terriero e di bestiame. Sposò De Angelis Giulia di Artena (Roma); i coniugi non ebbero figli.

Da notare che la moglie ha lo stesso cognome delle tre sorelle De Angelis che avevano venduto i terreni per la cauzione collegata all'appalto dell'esattoria di Pereto.

Evangelista ricoprì il ruolo di medico presso Arsoli (Roma). Un riferimento a questa attività medica si trova alla data del 30 gennaio 1890 in cui è citato come membro della *Giunta speciale di Sanità per il comune di Arsoli*.²⁹

Ad Arsoli è probabile che Evangelista abbia conosciuto la famiglia Scaramella Manetti e le sue attività di gestione delle esattorie.

Nell'anno 1892 fu medico incaricato nel comune di Vivaro Romano (Rieti).³⁰ Nel 1906 divenne medico condotto delle frazioni del comune di Pereto, ovvero Rocca di Botte e Oricola,³¹ e nel 1908 medico condotto di Pereto.³²

L'anno 1908 coincide con l'anno quando rileva l'esattoria comunale con il fratello Giovanni Maria.

Una notizia d'interesse si trova in una delle carte in ASGP.³³ La carta è datata 13 settembre 1903, ovvero prima dell'intervallo temporale considerato in questa ricerca. Il presidente della confraternita, Meuti Gregorio, è presente al passaggio di consegne tra l'esattore uscente per il quinquennio 1898-1902, Iadeluca Antonio, nelle mani dell'esattore entrante, Franci Giovanni, il quale prende la gestione, per il tramite di Evangelista Ippoliti che svolge il ruolo di *collettore*, per il quinquennio 1903-1907. D'interesse sono le

³¹ ARCO, delibera numero 47 del 15 luglio 1906: *Incarico al dottor Evangelista Ippoliti del servizio provvisorio medico nelle frazioni*.

²⁹ Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia, anno 1890, numero 30, pagina 386.

³⁰ Annuario della Provincia di Roma, anno 1892, pagina 1770.

³² ARCO, delibera numero 1 del 3 gennaio 1908: *Incarico al dottor Evangelista Ippoliti per l'interinato medico*.

³³ ASGP, Carte volanti.

firme presenti per questo documento (Figura 12); per l'esattore uscente di trova la firma *E. Ippoliti* e per l'esattore entrante *E. Ippoliti*.



Figura 12 - Ippoliti, doppia firma

Questa notizia fornisce alcune informazioni. Evangelista già svolgeva nel 1903 attività nell'esattoria di Pereto, era il *collettore*, ovvero colui che doveva stare allo sportello, mentre l'esattore vero e proprio era il Franci. Vedendo le firme apposte al termine del testo, Evangelista era *collettore* delle due gestioni, quella uscente e quella entrante. Non si comprende come Evangelista riuscisse a conciliare l'attività di *collettore* con quella di medico. È molto probabile che in sua vece operasse altra persona.

Che Evangelista fosse il *collettore*, ovvero colui che lavorava per l'esattore, è avvalorato da un'altra carta in ASGP. Su carta intestata dell'esattoria Comunale di Pereto, è spedita alla confraternita una comunicazione con oggetto: *Certificato del nulla osta allo svincolo della cauzione esattoriale 1898=902*. Il testo è datato 3 agosto 1905. Il testo fornisce alcuni particolari, per questo è proposto il suo contenuto.

Avendo la R. Prefettura di Aquila richiesto il certificato di codesta Amministrazione, del nulla osta allo svincolo della cauzione prestata da me all'Esattoria Comunale di Pereto, per il quinquennio 1898=1902, la prego riunire al più presto possibile i membri del Pio istituto per deliberare all'oggetto, cioè che l'esattore del quinquennio passato, Iadeluca Antonio, nulla più deve a S. Giovanni Battista, come risulta dal conto finale, dove l'esattore è in credito. Sicuro di quanto sopra, con stima.

P. l'Esattore Evangelista Ippoliti Questo testo lascia pensare che già in precedenza Evangelista abbia dato in cauzione dei beni per l'appalto dell'esattoria gestita dall'esattore Iadeluca Antonio. Interessante la firma apposta al termine, in cui Evangelista scrive per conto dell'esattore. Non si comprende a che titolo lui scriva su carta intestata dell'esattoria e per conto dell'esattore. Siamo indotti a pensare che all'epoca lui fosse il *collettore* dell'esattoria e quindi scrisse per conto dell'esattore.

Nel 1915 l'Italia entrò in guerra e il dottor Damiani Vincenzo, medico condotto in Arsoli, fu richiamato alle armi lasciando la condotta medica al dottor Ippoliti Evangelista.³⁴ Quando Evangelista prende questa condotta ha 69 anni.

Si racconta che Evangelista visse in Arsoli, in prossimità del palazzo comunale. Qui c'era anche lo studio medico comunale, dove Evangelista ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Fu Giudice conciliatore in Anticoli Corrado (Roma).³⁵

Trascorrono circa due anni dalla sua nomina a medico condotto di Arsoli ed Evangelista si ammala mentre svolge le sue funzioni di medico. Pertanto, si trova costretto a rimettere il mandato all'amministrazione comunale di Arsoli. L'ultimo incarico rintracciato di Evangelista fu quello di *membro effettivo della commissione arbitrale mandamentale di Arsoli*, ruolo che ricoprì fino alla sua morte.³⁶

Evangelista morì nella sua abitazione di Arsoli il 20 gennaio 1922, fu sepolto nel locale cimitero, unitamente alla moglie. Oggi le spoglie dei coniugi si trovano nell'ossario del cimitero di Arsoli.

³⁴ Tozzi Carlo, D'Antimi Giuseppe, Ricci Andrea, Arsoli e la Grande Guerra, pagine 131-132. Notizie estratte dalla delibera consiliare di Arsoli del 25 maggio 1915 numero 21, avente per oggetto: Servizio Sanitario Medico. Incarico al Dr. Ippoliti Evangelista, con il compenso mensile netto di Lire 200.

³⁵ Guida Monaci, anno 1915, pagina 1282.

³⁶ Decreto del Prefetto di Roma, del giorno 8 marzo 1922.

Giovanni Maria

Fratello di Evangelista fu Giovanni Maria, meglio conosciuto con il nome di *Giammaria* (Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1854 - Villa Romana di Carsoli (Aquila), 1927).

Di professione era un allevatore e coltivatore. Era solito andare a fare acquisiti di olio a San Gregorio da Sassola, paese collinare situato vicino a Tivoli, famoso per l'olio, e lo riportava in Pereto.



Figura 13 - Giovanni Maria

Giammaria nel 1879 sposò Petronzelli Maddalena³⁷ di San Gregorio da Sassola, vedova di suo fratello, Ippoliti Antonio.

Nel 1894 è citato come appaltatore dell'esattoria comunale di Vivaro Romano, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo e Vallinfreda. ³⁸ Nel 1895 *Giammaria* si trova citato come appaltatore dell'esattoria comunale di Cineto romano, Consorzio di Arsoli. ³⁹

Anche lui ha dei contatti con Arsoli, come il fratello Evangelista, e qui avrà conosciuto la famiglia Scaramella Manetti.

Da notare che già qualche decennio prima alla nomina in Pereto *Giammaria* svolgeva la professione di esattore in altri comuni.

In paese si racconta che i due Ippoliti lasciarono la gestione dell'esattoria al nipote Ferdinando, figlio di *Giammaria*, ma non si hanno evidenze scritte in merito, anzi le carte rinvenute non convalidano questa voce.

³⁹ Guida Monaci, anno 1895, pagina 899.

_

³⁷ Giammaria e Maddalena ebbero sette figli.

³⁸ Guida Monaci, anno 1894, pagina 871, 893, 899, 963, 1009.

La sede dell'esattoria

Si racconta che Evangelista comprò, forse dalla Curia vescovile, una casa situata in Pereto, su Via San Giorgio, all'attuale civico 51. Dai racconti della famiglia l'edificio sembra essere stato costruito agli inizi del Settecento. Sul finire dell'Ottocento vi abitò don Antonio Gagliardi, arciprete della chiesa di San Giorgio martire dal 1848 al 1879. La chiesa è collocata ad una trentina di metri dalla casa Ippoliti. Ancora oggi qualche anziano chiama questo edificio *Palazzo Gagliardi*. Al



Figura 14 - Casa Ippoliti a Pereto

In Figura 14 è mostrata una cartolina degli anni Cinquanta di Pereto. Al centro si trova piazza di San Giorgio, sulla destra, dove si vede un balcone, quella è l'abitazione Ippoliti comprata da Evangelista. Sotto al balcone si nota l'entrata, l'attuale civico 51, più avanti si trova una delle due cantine (il civico 53), mentre una can-

_

⁴⁰ Notizia raccontata dalle voci popolari.

⁴¹ Il Gagliardi non era nativo di Pereto, bensì Santo Stefano, frazione di Sante Marie (L'Aquila). È possibile che questo edificio, o parte di esso fosse utilizzato come casa canonica.

tina, nascosta dal muretto di destra dell'immagine, si trova prima del portone.

Al civico 53 fu impiantato l'ufficio dell'esattoria. Chi doveva pagare e riscuotere accedeva al civico 51, ovvero entrava nell'androne del palazzo. Sulla sinistra si trova un'apertura e mediante questa era possibile svolgere le operazioni con l'esattore che era seduto avanti un bancone in legno, posto nella parte opposta dell'apertura.

Ancora oggi è presente nell'abitazione Ippoliti l'apertura dove si affacciavano i contribuenti per versare le imposte dovute o i creditori per riscuotere le somme. In Figura 15 è mostrata l'apertura al civico 53, dove operava l'esattore o il *collettore*. Oggi è stata murata; in basso si nota il piano di legno su cui erano poggiati i moduli o i soldi.



Figura 15 - Apertura, civico 53

In Figura 16 è mostrata l'apertura oggi, quella sul civico 51 (oggi l'aperura è murata, si trova al centro dell'immagine).



Figura 16 - Apertura, civico 51

Esiste ancora il bancone utilizzato dall'esattore/collettore per la sua attività. Si trova collocato nel punto in cui era utilizzato (Figura 17).



Figura 17 - Bancone dell'esattoria

Si racconta che all'interno dell'ufficio c'erano degli scaffali di legno con faldoni contenenti le pratiche evase o da evadere; oggi non esistono più.

La gestione Ippoliti

Giovanni Maria si firma nei registi come in Figura 18;⁴² nell'immagine sulla sinistra si trova stampigliato il timbro esattoriale usato da lui.



Figura 18 - Firma Ippoliti Giovanni Maria e timbro, anno 1909

Nel 1908 Giovanni Maria lo si trova riportato come tesoriere della confraternita di San Giovanni Battista. Si veda ad esempio il frontespizio del bilancio della confraternita (Figura 19).

_

⁴² ASGP, Conto finanziario, 31marzo 1909.



Figura 19 - Conto finanziario, anno 1908

Lo si trova citato come tesoriere della confraternita sia nei moduli degli ordini di esazione (Figura 20), che in quelli di pagamento (Figura 21).

		• • •			
	PROVINCIA	u Aquila		A.	
	Circondario di	uganous			
· ·	confraterrite of BILAN	1. Junt 2000	Comun	e di	ereto
	Tit Cap Cat	/ Art. / Lett.	ORDII	NANZA DI	ESAZIONE
	N. 2 de	l Registro Introiti	n Sig.	Spholip .	Giva Man.
			, ,	0 0	Tesoriere della
	Somma considerata in Bila	L. William J. J. J. J.	ominato la somma di		
	Versamenti già eseguiti I Montare del presente .	120 40 0 10 10	Lire AHA	ulatro o	Cell .
	Totale dei versamenti .	L	settan	Arcuiou	
		Rimanenza L. 146 29 1	per le cause	qui appresso	indicate; di cui ne
			arà addebit	ata nel suo co	nto esattoriale.
	COGNOME E NOME del Debitore	INDICAZIONE DELL'INTROITO	SOMMA da incassarsi	DOCUMENTI in appoggio	FIRMA DELL' ESATTORE che dichiara di aver ricevula la somma
	P 1				0
	Bove Mam	10 - 11			000
	gow fu omrona	mile Sumbus		-	0
		More of whome			
		Nocchini			3
		maning for heli Meriti de in in in Medical Magazin	83.70		8.
					6)
					7
					- Co
					3
		Totale L.	8375		
	Dato a	meto ado	n 28	10_ 19	09
	0.0	CONTA (100	bodule	**************************************	- mp
	H. M. Sessione ON	W. C.	Puna		II Segretario
		() The A	IL CONTABI	ILE	A Dove
		(TETO)			9
	V - 42 Foligno, Società Poligr. Salvati (3540)			

Figura 20 – Prestampato: ordine di esazione, anno 1909

Circondario di	Nerkous			Num. 34		
MUNICIPIO di	ereto Ali Partlitta	MAND	ATO DI PA	GAMENTO		
CONGREGAZION	E DI CARITÀ		7,000			
Ammin, dell' Opera Pia Co	7. G. Battiste M.	Somma stanziata L. 37				
****	~~	manenza disp	onibile L.	20 ,		
TIT. / CAT.	ART.					
n sig. Sphot	ih G. Mana	, Tesorier	e della suddetta	Congregazione di		
arità pagherà sui fond	li risultanti dal Bilancio d	ell' anno 19	of all person	a infranominat to		
somma di L. dice	Carlo de Carlo	yemes		ause qui appresso		
ent. Management i	il presente debitamente qui	etanzato da				
	sarà scaricato nel suo Co					
		1	DOCUMENTI	FIRMA DEI PERCIPIENTI		
COGNOME, NOME e qualità de Creditor	OGGETTO DEL PAGAMENTO	SOMMA da pagarsi	a corredo	per servire di quietanza		
				~		
B 1.0						
thering (110	6 onehuno, como			3		
missaco	Compuyo, come		3 7	3		
Miller ISQ	tamburino della confrabernita		2 (2	31		
Millo	tomburino della	17:00	3. 2.			
monico,	tomburino della	17:00		ana		
moreco,	tomburino della	17:00		ano		
TRUM 100_	tomburino della	11.90		and		
Misseo .	tomburino della	17:90		men de mon		
mirico	tomburino della	11.90	•	and and		
morisco.	tomburino della	11.90		Survey and		
moreco.	tomburino della	11:00		Susano		
TRAMIN DO	tomburino della	17:00		Susano		
	kanhwiiwo dellas confrahernikas M. 1208	912		Survey and		
Tereto	kanhwiiw dellas confrohernisas jul 1908	912	08	anom de la companie d		
	Somma da pagarsi L.	912	_ 1	Il Segretario		
Screto	Somma da pagarsi L.	ubre 15	_ 1	Il Segretario		

Figura 21 – Prestampato: mandato di pagamento, anno 1908

In mancanza dei moduli prestampati, veniva compilato un foglio di carta (in Figura 22 è mostrato uno di questi pagamenti). Di questo tipo se ne trovano diversi in ASGP.




Figura 22 - Testo: mandato di pagamento, anno 1908

Il testo di Figura 22 è interessante in quanto alla data 1909 è riportato che il *collettore esattoriale*, ovvero colui che operava per conto dell'esattore, era Vita Ludovico.

Nei conti finanziari fino all'anno 1909 si trova citato Ippoliti Giovanni Maria; a partire dall'anno successivo compare l'esattoretesoriere Vita Ludovico.

È probabile che sul finire dell'anno 1910 Giammaria lasciò la gestione dell'esattoria. È possibile dire questo a fronte di una ricevuta di pagamento emessa nei suoi confronti (Figura 23), data 31 dicembre 1910.

MANDATO N. 20 ESERCIZIO 197 D							
- CONGREGAZIONEZ DI CARTINA BALLISTA							
PERETO							
Opera Pia Confrahernita de S Giva Battifa							
Tit Goo Art							
11 Tesoriere sur Spelik Gior Maria paghera al sig. Seguino del Vige Bollo Engliacorno							
Part Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Con							
Quall sono in pausa di manomorta della dolla Gola Go que or dun al 2 formano 1910 comprejo la sofra							
II Segretario Contabile							
IL PRESIDENTE II Segretario Containe Service li 31 Arcanto 1910 & Membro auru-							
1 Seline 5							
Comma bilancian (6.86 Per quietanza							
preso il presente , 226. 86 Ver qu'étours aligate							
Fundo dispenibile 1.							

Figura 23 – Ricevuta di pagamento, anno 1910

La gestione Vita

A Pereto l'esattore più ricordato e conosciuto dagli anziani fu Vita Ludovico, soprannominato *Collettore* (Velletri (Roma) 29 aprile 1884 - #, 28 febbraio 1947), figlio di Giuseppe e Ferraresi Marianna. Sposò Travaglini Lidia *Collettora*. 43

Si racconta che uno dei due Ippoliti aveva preso in gestione l'esattoria di Arsoli in cui lavorava il Vita. Un medico di Arsoli, amico di Ippoliti Evangelista, aveva una nipote orfana, Travaglini Lidia, da far maritare.



Figura 24 - Ludovico

Così i due medici combinarono il matrimonio tra Lidia e Ludovico, come risultato il Vita rilevò l'esattoria di Pereto con la moglie, trasferendosi a Pereto.

Il Vita operò inizialmente presso il palazzo Ippoliti come *colletto-re*, poi continuò l'attività di esattore che in precedenza era stata di Ippoliti *Giammaria*.

Una notizia del Vita operante a Pereto, come esattore comunale e tesoriere, lo si trova in occasione del XIII centenario della consacrazione del Santuario della Madonna dei Bisognosi, evento accaduto nel 1910. Fu uno dei membri del comitato esecutivo dei festeggiamenti, 44 *Giammaria* era ormai scomparso come esattore.

Da notare che nelle quietanze emesse dalla ditta Scaramella Manetti fino all'anno 1905 si trova la firma di un *collettore* (non si comprende chi fosse); dal 1906 si trovano moduli firmati da Ludovico Vita. È probabile che dal 1906 il Vita cominciasse ad operare in

4

⁴³ Il soprannome della moglie gli fu attribuito per causa del lavoro del marito.

⁴⁴ Comitato esecutivo per la celebrazione del XIII centenario della esistenza sul monte Carsoli di Pereto del santuario della Madonna S. Maria dei Bisognosi e pei restauari dell'antichissimo oratorio e convento che sono opera d'arte monumentale, Subiaco, 1909.

Pereto prima per l'esattore Franci e poi per Scaramella Manetti e successivamente per gli Ippoliti.

Il consorzio esattoriale tra comuni

Con l'esattoria in mano al Vita, non più come *collettore*, ma come esattore, finiscono le vicende degli Ippoliti e della loro esattoria.

Per trovare informazioni sugli Ippoliti e l'esattoria di Pereto, la ricerca si è spinta oltre l'anno 1908 per trovare eventuali tracce degli Ippoliti; non sono state trovate informazioni.

Interessante sono una serie di delibere comunali in cui l'amministrazione comunale cercò di costituire un consorzio con Oricola e Rocca di Botte. Di seguito le delibere rinvenute, che coprono il periodo 1911-1912.

20 agosto 1911 - Ricollocamento dell'esattoria

Il Presidente comunica che pel disposto dell'art. 1° del Regolamento 10 luglio 1902 N. 296 sulla riscossione delle imposte dirette la Giunta Municipale avrebbe dovuto non più tardi del 30 luglio u.s. deliberare sulla convenienza o meno di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri per il quinquennio[sic] 1913-1922 la Giunta quindi è invita a pronunciarsi in merito.

La Giunta

Considerato che il nostro Comune per la sua posizione topografica lontano da altri centri popolosi non può chiedere l'unione in consorzio di altri Comuni.

Unanime

Delibera di rimanere isolato, ed ove i nuovi comuni di Rocca di Botte e Oricola desiderassero di rimanere in consorzio, prendere gli opportuni concerti con le rispettive Giunte Municipali. 45

58

⁴⁵ ARCO, delibera numero 48 del 20 agosto 1908: Ricollocamento esattoria comunale.

Con questa delibera l'amministrazione comunale rifiuta di aggregarsi ad altri comuni, a meno che i comuni di Oricola e Rocca di Botte desiderassero di unirsi in consorzio con Pereto. Probabilmente questa decisione fu presa per non essere consorziati con Carsoli.

28 agosto 1911 – Provvedimenti per l'esattoria

La Giunta

Vista la precedente sua deliberazione del 20 corrente mese relativa al collocamento della esattoria comunale pel decennio 1913-1922; Desiderando che in modo non equivoco, ma chiaro ed esplicito, risulti l'assoluta volontà di questa Amm.^{ne} che in nessuna guisa e ragione possa pensarsi ad un possibile consorzio esattoriale fra questo Comune e quello di Carsoli, trova necessario tornare sull'argomento trattato nella seduta suddetta, per far noto alle autorità che

1° non può convenire il consorzio col Comune di Carsoli, perché i due Comuni distano fra loro per strada rotabile 14 chilometri.

2° Che gravissimo disagio sarebbe per queste popolazioni recarsi così lontano e con la folla di pochi giorni in cui si effettuano i versamenti delle imposte per pagare talvolta pochi centesimi perdendo giornate ed esponendosi anche a delle intemperie nei tempi invernali.

3° che molti anni fa, quando si volle provare un simile consorzio, l'Amministrazione consortile fu di vero disastro per le popolazioni, onde non sarebbe possibile pensare di ripetere una simile amm.^{ne} esattoriale.

Sicchè qualora i nuovi comuni di Rocca di Botte e di Oricola che per lunga consuetudine, quali frazioni di Pereto, tennero in comune con questo la gestione esattoriale, volessero e chiedessero di unirsi in consorzio con Pereto, si potrebbe consentire, in una tale richiesta a condizione che il capoluogo del consorzio e la sede di esattoria fossero in Pereto e la gestione esattoriale che già di fatto sta procedendo in comune, continuasse come si svolge attualmente con soddisfazione delle popolazioni.

E di conseguenza di quanto espresso

La Giunta

Chiaramente delibera di respingere qualsiasi consorzio esattoriale che non fosse quello con Rocca di Botte e Oricola alle condizioni espresso al N.° 4, rimanendo comunale l'esattoria nel caso negativo.⁴⁶

La giunta respinge l'aggregazione in consorzio con Carsoli, ma è propensa con Oricola e Rocca di Botte.

<u>15 ottobre 1911 - Provvedimenti per il collocamento dell'esattoria</u>

Il Presidente comunica che la Giunta Municipale in conformità del disposto dell'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette 10 luglio 1902 N.º 296 con deliberazione del giorno 28 agosto 1911 stabiliva di mantenersi in consorzio coi nuovi Comuni di Oricola e Rocca di Botte, ed ove questi non intendessero di rimanere aggregati al nostro Comune per l'appalto delle l'esattoria durante il decennio 1913-1922 di rimanere in modo assoluto autonomo escludendo assolutamente il consorzio con Carsoli.

Pel disposto poi dell'art. 2 del citato regolamento il Consiglio deve nella presente sessione ordinaria deliberare definitivamente.

Il Consiglio

Tenute presenti le giuste lagnanze dell'intera popolazione per le sofferenze sofferte quando l'Esattoria era aggregata a quella di Carsoli

Unanime

Delibera di confermare in ogni sua parte la deliberazione adottata in merito dalla Giunta municipale, di rimanere in modo assoluto autonomo. o tutto al più rimanere in consorzio coi nuovi comuni di

60

⁴⁶ ARCO, delibera numero 49 del 28 agosto 1911: Provvedimenti per il collocamento dell'esattoria.

Oricola e Rocca di Botte, ove questi ne facessero domanda e vi saranno consenzienti.⁴⁷

Il consiglio conferma la delibera precedente presa dalla giunta di Pereto.

22 novembre 1911 - Accettazione del consorzio obbligatorio

Il Presidente comunica all'adunanza la circolare Prefettizia del 15 corrente N.° 25044 con la quale si determinava di proporre al Ministero delle Finanze la costituzione del consorzio obbligatorio pel disimpegno della riscossione delle imposte dirette dei comuni di Pereto, Rocca di Botte ed Oricola, con a capo consorzio il Comune di Pereto, quale centro di popolazione maggiore sul prossimo ricollocamento dell'esattoria per il decennio 1913-1922 facendo rilevare i vantaggi che derivano da tale provvedimento sia per la facilità del ricollocamento stesso, e sia per la misura utile dell'aggio a carico dei contribuenti per la maggiore importanza della riscossione per parte dell'assuntore. Aggiunge anche che il consorzio è utile pure per le buone strade e per la breve distanza che passa fra i tre paesi.

Partecipa pure che l'Ill.mo Sig. Prefetto con la stessa circolare ha convocato di ufficio il Consiglio per oggi 22 affinché si pronunci in medo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento 10 luglio 1902, ed invita il Consiglio a deliberare in proposito.

Il Consiglio

Presa in esame la circolare surriferita;

Considerato che è vantaggiosa pel Comune e per i contribuenti la istituzione del consorzio obbligatorio proposto dall'Ill.mo Sig. Prefetto tanto come per la maggior facilità del ricollocamento dell'Esa fattoria pel decennio 1912-1922, quanto per non correre il rischio di dover aumentare l'aggio di riscossione al nuovo assuntore dell'esattoria che rimanendo senza correrebbe il rischio di

61

⁴⁷ ARCO, delibera numero 58 del 15 ottobre 1911: *Provvedimenti per il collocamento dell'esattoria comunale pel decennio 1913-1923*.

rimanere deserta con conseguente danno a lungaggini nel conferimento.

Ad unanimità dei voti delibera di accettare il consorzio obbligatorio proposto dall'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia per il ricollocamento dell'esattoria tra i comuni di Pereto capo consorzio e quelli viciniori Rocca di Botte ed Oricola.⁴⁸

Il consiglio accetta all'unanimità la proposta del prefetto di formare un consorzio con Oricola e Rocca di Botte.

28 aprile 1912 - Provvedimenti

Il Presidente comunica che col corrente anno va a scadere l'appalto della Esattoria comunale e che l'Autorità Superiore con provvedimento proprio ha determinato la costituzione del consorzio esattoriale nella circoscrizione di Pereto-Rocca di Botte-Oricola con Pereto sede dell'esattoria;

In questo punto è evidenziato che nell'anno 1912 terminava l'appalto degli Ippoliti, ma di loro non vi è menzione nella delibera.

che data la ristrettezza del tempo onde non perdere il diritto di dettare i capitoli speciali e la scelta sulla modalità nella concessione dell'esattoria, provvidamente i Sindaci rappresentanti dei Comuni consorziati hanno già deliberato tutte le condizioni per la concessione e che all'Esattore-Tesoriere venga provveduto per il p.v. decennio 1913-1922 mediante terna.

Il Consiglio Ad unanimità di voti dei presenti e votanti

Delihera

⁴⁸ ARCO, delibera numero 75 del 22 novembre 1911: *Accettazione del consorzio obbligatorio per il ricollocamento dell'esattoria comunale*.

Confermare pienamente la deliberazione provvedimenti presi dai rappresentanti i Comuni consorziati.⁴⁹

I comuni consorziati (non si comprende chi fossero) avevano già deciso di indire un'asta mediante una terna (come previsto nel *regolamento*).

_

⁴⁹ ARCO, delibera numero 16 del 28 aprile 1912: Esattoria consorziale 1913-1922. Provvedimenti.

Considerazioni

A partire dall'anno 1911 il cognome Ippoliti non si trova più come esattore in Pereto, compare il nome di Vita Ludovico. Da notare che nell'anno 1912 scadeva il quinquennio per la concessione dell'esattoria presa in appalto da Ippoliti *Giammaria*. Non ci sono delibere comunali di asta per l'aggiudicazione dell'appalto dell'esattoria da parte dal Vita, non sono disponibili carte che documentano il passaggio dall'Ippoliti al Vita. L'unica notizia utile che si trova nelle delibere comunali è il testo sotto riportato. ⁵⁰

Il Presidente comunica agli adunati una lettera del procuratore del Re di Avezzano con la quale si richiede l'approvazione da parte della Giunta alla nomina del messo esattoriale fatta dal sig. Vita Ludovico. Il presidente dà lettura della deliberazione presa già in proposito dai rappresentanti il Consorzio esattoriale la quale ricevuto il disposto dell'articolo del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette sarebbe sufficiente affinché il procuratore del Re possa autorizzare il messo Carlo Vendetti; pur tuttavia avendo il detto procuratore richiesto l'assenso della giunta invita gli adunati a deliberare in proposito. La giunta uniformandosi al parere del presidente, all'umanità di voti approva la nomina del messo fatto dall'esattore Vita Ludovico nella persona di Carlo Vendetti.

Questa nomina di Carlo Vendetti a messo esattoriale lascia intendere che era cambiato qualcosa nella gestione dell'esattoria, il Vita ne era diventato responsabile. Nel testo si parla poi di gestione consorziale; è probabile che la nomina del Vita ad esattore sia stata deciso da questo consorzio e quindi le carte non si trovino nelle delibere comunali di Pereto.

Nelle delibere si trovano dei verbali riguardanti questo esattore che opererà in Pereto per altri anni, ma questa è un'altra storia.

⁵⁰ ARCO, delibera numero 44 del 24 agosto 1913: Approvazione della nomina del messo esattoriale Carlo Vendetti.

Appendici

Regio Decreto 29 giugno 1902, numero 281

Approva il nuovo testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali

Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta dagli esattori comunali, à termini della presente legge.

Art. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del sindaco del Comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del Comune più popoloso tra gli associati.

Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a L. 500,000, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia deve essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, deve essere approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione della rappresentanza consorziale, quando quello o questa trovi conveniente codesta nomina.

Può infine esser confermato in carica per un decennio o per un quinquennio, alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dal Comune, senza aprire concorso per terna o per asta, purché le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, o per conferma, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento, salvo il disposto dell'articolo 12.

Il contratto deve, in ogni caso, riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Art. 4. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per l'imposta principale:

- a) le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri Enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;
- b) le altre tasse ed entrate patrimoniali dei Comuni e dei consorzi comunali, in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale, quando tale metodo di esazione sia imposto a Comuni o consorzi con decreto motivato del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, per una o più tasse o entrate determinate.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito dal contratto esattoriale.

- Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel Comune o nei Comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.
- Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi d'asta.

- Art. 8. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, con l'assistenza di un delegato governativo.
- Art. 9. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.
- Art. 10. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune, e, nel caso di consorzio, i singoli Comuni, rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 11. Quando manchino le offerte, o quando, per non esservi almeno due concorrenti, non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto, dietro richiesta del Comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

- Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di dieci anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.
- Art. 13. Le il Comune o consorzio non provvede nel senso prescritto dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per un anno.

Se entro questo anno il Comune o consorzio non provvede, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha facoltà di provvedere d'ufficio per il tempo che rimane a compiere il quinquennio od anche il decennio in corso, per tutti gli effetti di questa legge e con l'aggio, che a carico del Comune o del consorzio il prefetto stesso avrà determinato, nei limiti di cui nel primo comma dell'articolo 3.

In questo caso il prefetto avrà anche la facoltà, sentita la Giunta provinciale amministrativa, di riunire in uno o più consorzi quei Comuni pei quali debba provvedere.

Art. 14. Non possono essere esattori:

- 1. i membri del Parlamento e quelli della Giunta provinciale amministrativa;
- 2. i pubblici impiegati in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;
- 3. i ministri dei culti;
- 4. i consiglieri e gli impiegati della provincia, del Comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

- 5. i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei Comuni interessati;
- 6. coloro che in precedenti gestioni col Comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;
- 7. coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;
- 8. coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;
- 9. i condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati a qualsiasi altra pena, eccetto l'arresto non superiore a cinque giorni e l'ammenda non superiore a lire cinquanta nel loro massimo, per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.
- Art. 15. Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, né essere nominati segretari dei Comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sopra istanza dei Comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 16. Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili. Il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonché, per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verrà determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali e dagli altri Enti interessati nell'esattoria.

Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabili che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore ed i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e vengono ammessi per 9 decimi del detto valore.

Art. 18. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente dalla competente Autorità amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il ricevitore provinciale.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

Se l'insufficienza della cauzione dipende da altra causa, è in facoltà del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per l'integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per ristabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avrà il dovere di completare la cauzione, o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, riconoscerne l'idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

- Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.
- Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del Comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi Regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli Enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

TITOLO II. Della riscossione

Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

10 febbraio - 10 aprile - 10 giugno - 10 agosto - 10 ottobre - 10 dicembre.

Art. 24. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del n. 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, notificare a ciascun contribuente, nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento, una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla

Provincia, al Comune, nonché la quota percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di Comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute designate dal Ministro delle Finanze, e quelle anche non scadute, che fossero designate per legge.

Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29. I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non gli fossero regolarmente ed in tempo debito pervenute.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

Art. 30. I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31. Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del Comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei Regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III. Dell'esecuzione sui mobili e sugl'immobili

Capitolo I. Della esecuzione sui mobili

Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi messi, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, od alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35. Dell'avvenuto pignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà inscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 36. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

Art. 37. Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi del messo per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo, mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo di indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonché di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o d'irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di aggiudicazione contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato dell'imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'Erario da farsi dalla cancelleria dell'Autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'esattore, con avviso da affiggersi, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'esattore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti, ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purché vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 39. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel Regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'esattore non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'esattore ed i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II, del Codice di procedura civile.

Parò il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti e di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 42. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

Capitolo II. Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugl'immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, l'estensione, il valore censuario o la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo ed il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 45. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme con gli atti comprovanti l'insufficienza dell'esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi.

Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia; ed è affisso, per mezzo del messo esattoriale, alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 47. Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta

libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere inscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugl'immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune dell'esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

L'inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, come dall'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare né i beni né i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Art. 51. Il pretore presiede l'asta assistito dal cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte ed il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e con l'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Se l'espropriazione è promossa per debito d'imposta gravante l'immobile espropriato, questo è venduto come libero, e il deliberamento ne trasferisce la proprietà piena.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuando il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a di lui rischio e spesa, e con la medesima procedura, in base al prezzo di aggiudicazione.

Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dall'articolo 51.

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con apposito decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di due terzi sul prezzo indicato nell'articolo 51.

Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto l'esplicito consenso dall'intendente di finanza; in mancanza di tale consenso, l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

Il deposito per adire agli incanti successivi al primo, rimane sempre uguale a quello determinato nel primo incanto, a norma dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte e per diritti di cancelleria, da non oltrepassare però un terzo del prezzo indicato dal precedente articolo 51, e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte, sarà pagata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

L'esattore non può essere mai deliberatario.

Art. 55. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, l'eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari inscritti, o creditori chirografari opponenti: qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente Autorità giudiziaria.

Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54, ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'inscrizione in catasto del suo diritto, potrà richiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna all'espropriato, coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia esperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra lo immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dell'ammontare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Capitolo III.

Disposizioni comuni all'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili

Art. 58. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di Comuni o di altri Enti morali autorizzati da legge ad imporli.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli Enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'Ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

La devoluzione di cui all'articolo 54 si fa in tali casi alla provincia, al Comune, al consorzio, all'Ente pel quale si è agito.

- Art. 59. L'esattore per l'esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re.
- Art. 60. L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati, senza bisogno di procura.
- Art. 61. L'esecuzione sopra i mobili o gl'immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.
- Art. 62. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.
- Art. 63. Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita, voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione, a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se il messo esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Art. 64. I creditori, ancorché privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili con la trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti naturali e civili del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà con le forme e con le norme della presente legge.

Agli effetti della distribuzione del prezzo degl'immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso, di cui all'articolo 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avvviso d'asta dell'esattore, od, in mancanza dell'avviso d'asta, della trascrizione della sentenza di vendita.

Art. 66. L'incaricato dell'esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe e l'esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa, per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, né altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia eseguito dopo la trascrizione dell'avviso d'asta, l'esattore deve notificare l'avvenuto abbandono degli atti al conservatore delle ipoteche, per mezzo del proprio messo o del messo dell'esattoria, nel cui distretto trovasi l'ufficio delle ipoteche. Il conservatore, ricevuta tale notificazione, eseguirà le conseguenti annotazioni a margine.

Art. 67. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza correspettivo.

- Art. 68. Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte.
- Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicarsi dal Ministro delle Finanze, col Regolamento per l'esecuzione della presente legge.
- Art. 70. Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli uscieri i diritti di trasferta.

- Art. 71. Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.
- Art. 72. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agente delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide nel termine di giorni venti.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto.

Art. 73. Alle parti, che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche con la cauzione prestata, salvo sempre la prevalenza dei diritti spettanti agli Enti interessati nell'esattoria.

La domanda di risarcimento non può proporsi in linea di incidente del procedimento esecutivo, ma deve essere proposta in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento dell'esecuzione.

Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV. Dei ricevitori provinciali

Art. 75. Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere senz'altro correspettivo l'ufficio di cassiere della provincia, quando vi sia nominato dalla Deputazione provinciale.

Il ricevitore provinciale riscuote altresì le entrate patrimoniali della provincia con lo stesso aggio pattuito per le altre riscossioni e ne risponde con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito nel contratto, nei casi previsti dal comma lettera b dell'articolo 5.

Art. 76. Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia.

Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e con le stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se la Deputazione od il Consiglio provinciale non provvedono, nel tempo prescritto dal Regolamento, alla nomina del ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede a carico della provincia.

Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle Finanze pei ricevitori provinciali.

La durata del contratto per i ricevitori provinciali è di anni dieci.

Per l'adempimento degli obblighi assunti, il ricevitore provinciale, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

La multa del decuplo si può applicare anche al ricevitore provinciale conforme all'articolo 30, ed al medesimo si applicano anche le norme dell'articolo 74.

Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V. Dei versamenti

Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore o del Comune i quali possono procedere all'esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, in favore del Comune, il quale può procedere all'esecuzione contro l'esattore.

Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati all'articolo medesimo.

Art. 83. Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non ebbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. 84. In caso di ritardo nel versamento nelle casse erariali e provinciali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'intendente di finanza o della Deputazione provinciale, all'esecuzione contro di esso.

Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle provincie non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di refusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia.

Art. 86. L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore o contro il ricevitore, premessa l'intimazione a mezzo di usciere di pagare entro cinque giorni, ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa in seguito ad ordinanza del prefetto se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Non è però necessario che si ottenga il consenso dell'intendente per procedere al terzo incanto nelle esecuzioni sugli immobili cauzionali, e l'intervallo tra i due ultimi esperimenti d'asta sarà di dieci giorni.

Se si tratta di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI. Disposizioni generali

Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte inscritte nei ruoli che non ha conseguite, purché faccia constare: o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia:

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore, in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro 4 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro 8 mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, sa trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però, l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino ad un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo, subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali.

Art. 89. Il ricevitore, il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90. L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Spetta all'intendente di finanza di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori e dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Contro le decisioni dell'intendente è ammesso il reclamo al Ministero delle Finanze, nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Il ricorso alla Corte dei conti contro il provvedimento definitivo del Ministero, nei giudizi speciali in materia di rimborsi per inesigibilità, deve essere prodotto nei novanta giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'articolo 4.

Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli all'imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la provincia.

Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza correspettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine del primo o del secondo quinquennio del decennio, a seconda che la morte sia avvenuta nell'uno o nell'altro periodo. Però nei casi di nomina sopra terna, o per conferma, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, della rappresentanza consorziale o quello del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede sia una donna, avrà facoltà di rinunciare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso: quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 94. Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti, a norma delle leggi e dei Regolamenti.

Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche d'ufficio.

Art. 97. La procedura stabilita dalla presente legge, per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98. In tutti i casi nei quali il Comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, e per la provincia, il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 99. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, e quando occorrano atti giudiziali da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'articolo 70.

Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere, anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, Comuni, provincie e pubblica Amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

Alle stesse Autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli Enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

Art. 101. Il ricorso straordinario, di cui all'articolo 12, n. 4, del testo unico di leggi 2 giugno 1889, n. 6166, contro i provvedimenti definitivi in sede ammini-

strativa, in applicazione della presente legge, del relativo Regolamento e dei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte, deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 102. Il Governo del Re, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 23 giugno 1897, n. 237, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 103. Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 104. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle Finanze CARCANO.

Regio Decreto 10 luglio 1902, numero 296

Approva il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO I.

Degli esattori comunali e consorziali

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette

Art. 1. In ogni decennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per Comune o per consorzio di Comuni associati e si provvede al conferimento delle medesime.

Nel mese di luglio del penultimo anno del decennio, il prefetto invita le Giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il Comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il decennio seguente.

Le Giunte comunali devono prendere concerti con le Giunte degli altri Comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria d'autunno dello stesso anno, i Consigli comunali deliberano sulle proposte delle Giunte comunali.

I Comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il Comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutegli, il prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai Comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri Comuni, il prefetto, formate le proposte, le comunica ai rispettivi Consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre.

Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al Consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta: ed, ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte, non oltre il 30 novembre, al Ministero delle Finanze che promuove l'emanazione dei RR. decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti, il prefetto forma e manda a pubblicare, per mezzo dei sindaci, la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle Finanze, alla deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

- Art. 3. Entro la seconda metà di dicembre del penultimo anno del decennio o del quinquennio in corso, gli esattori; i quali intendono di essere conformati in carica pel decennio o pel quinquennio successivo, giusta gli articoli 3, 12, e 13 della legge, devono presentare regolare istanza al sindaco od al presidente del consorzio.
- Art. 4. Entro la prima metà di gennaio, il prefetto convoca i Consigli comunali e i sindaci dei Comuni associati perché deliberino:
- 1.° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dagli esattori ai termini dell'articolo precedente;
- 2.° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma o non venendo questa accettata, l'esattoria debba, appaltarsi per asta pubblica o sopra terna;
- 3.° sull'alloggio in base al quale debba aprirsi l'asta, o conferirsi l'esattoria sopra terna, determinando in ragione d'ogni centinaio di lire;
- 4.º se la riscossione delle entrate comunali, e il servizio di cassa, siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni del consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i Comuni nel medesimo compresi. La facoltà di nominare un tesoriere particolare è limitata al tempo pel quale dura il contratto esattoriale;
- 5.° sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali, e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la, terna o per l'asta, giusta, gli articoli 3 e 8 della legge. La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei Comuni isolati sona deliberati dalla Giunta comunale.

Pei consorzi e pei Comuni, le cui rappresentanze non trasmettono al prefetto i capitoli speciali, per la sua approvazione, entro il mese di gennaio, avranno valore soltanto i capitoli normali.

Art. 5. Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del Comune, e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, ai Regolamenti ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali s'intende affidata all'esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai Comuni o non sia stata presa da essi o della rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, o non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal case s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al Comune delle quote di concorso dovute da altri Comuni, dei fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati o in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte, tasse ed entrate, e su tutte le altre riscossioni, che siano affidato all'esattore, e, fissate in misura unica.

Art. 6. Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due Comuni, ciascuna Giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante: e perché le deliberazioni siano valide, e necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 7. La deliberazione per la conferma dell'esattore in carica, firmata in segno di accettazione dall'esattore stesso, è, a cura del sindaco o del presidente della rappresentanza consorziale, trasmessa entro il 31 gennaio, insieme agli atti relativi, al prefetto, il quale provvede dopo sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Trascorso l'anzidetto termine, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede pure sulle altre deliberazioni prese dai Consigli comunali e dalle rappresentanze a senso dell'articolo 4: e quando, non sia stata tempestivamente emessa la necessaria, deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio entro i limiti fissati dall'articolo 3 della legge, nonché la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 8. Entro la prima metà di febbraio il prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di concorso pel collocamento delle esattorie.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli somma, ad una rata:

- a) delle imposte erariali e delle tasse governative da esigersi con le forme della legge;
- b) delle sovrimposte, e delle tasse provinciali e comunali, ordinarie e straordinarie;
- c) delle tasse, dei contributi e dei proventi di ogni genere a favore dei consorzi speciali e, degli altri enti che abbiano dichiarato di volerne affidare la riscossione all'esattore;

la somma corrispondente alle entrate patrimoniali dei Comuni e determinata o dai Consigli comunali o dalle rappresentanze consorziali giusta il n. 5 del precedente articolo 4 o dal prefetto giusta il precedente articolo 7.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano; quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato, od escluse le somme che per legge non dovranno figurare nei ruoli degli anni successivi.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 9. Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci e i presidenti di consorzio ad invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande col certificato del deposito richiesto, per i concorrenti all'asta, dall'articolo 7 della legge e determinato in base ai dati forniti dall'intendenza. Questa nomina dai Sindaci e dai presidenti si trasmette al prefetto, non più tardi del 30 aprile, accompagnata:

- a) dal verbale di nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale:
- b) da una copia dell'avviso di concorso coi relativi certificati di pubblicazione;
- e) da tutte le offerte degli aspiranti col certificato del deposito;
- d) dalla dichiarazione del nominato, che accetta la nomina per il decennio o per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento, dalle leggi, Regolamenti e decreti sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, sulle polveri, sul consumo del gas-luce o dell'energia elettrica, nonché di capitoli normali e speciali, e obbligasi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza.

Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta la propria approvazione alla nomina.

Art. 10. Trascorso il 30 aprile senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza, dopo avere fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del Comune o dei Comuni associati, o negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

- Art. 11. Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:
- a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;
- b) i titoli dello Stato o da esso garantiti, ammissibili nei depositi d'asta e il prezzo di borsa a cui saranno accettati, denota dal listino inserito nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale:
- c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla Commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del Comune o della provincia o della tesoreria governativa;
- d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

- e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;
- f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare; la dichiarazione deve farsi all'atto dall'aggiudicazione, ed accertarsi regolarmente dal dichiarato, entro 24 ore rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;
- g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;
- h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.
- Art. 12. Il deposito può farsi in titoli del debito pubblico al portatore, o in danaro, ed anche in buoni del tesoro a lunga scadenza, nonché negli altri valori di cui all'articolo 11, lettera b.

I titoli e i buoni devono portare unite le cedole non ancora maturate; questi ultimi dovranno altresì portare la girata in bianco.

- Art. 13. L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiano effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi
- Art. 14. A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:
- a) l'avviso d'asta;
- b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'articolo 89 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3^a); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, né minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 15. L'asta è presieduta dalla Giunta comunale, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei componenti di quella o di questa. Vi assistono, in ogni caso, un delegato governativo ed il segretario del Comune dove si tiene l'asta.

L'intendente designa il delegato governativo od il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte ed altri funzionari dell'Amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'Amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esso, quanto di quelle dovuto ai funzionari, salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai Comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 16. Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante, o la persona da dichiararsi, non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge, o da leggi speciali. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 17. Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato, e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude con la dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali, firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e con la riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già, non ve lo abbia, nel Comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 18. Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare cauzione.

Art. 19. Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione del nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 20. Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero l'esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'articolo 9; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico, del Comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del Comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio, entro il limite del 6 per cento, come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col togliervi quelle clausole che reputi troppo gravose per l'assuntore e con l'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la seconda terna.

Art. 21. Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i Comuni o consorzi, che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, né nominato l'esattore sopra terna o conferma, provvede il prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'aspirante alla nomina d'ufficio deve, all'atto della presentazione dell'offerta, fornire il deposito previsto dall'articolo 7 della legge.

Avvenuta la nomina d'ufficio, i depositi di coloro, le cui offerte non furono accettate, saranno restituiti su semplice ordine del prefetto.

Art. 22. Quando il Comune o consorzio intenda valersi della facoltà, di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge relativa deliberazione del Consiglio co-

munale o della rappresentanza consorziale dev'essere presa, rispettivamente, nella sessione, ordinaria di primavera o nel mese di maggio del quarto anno del decennio, e trasmessa, non oltre il 5 giugno, al prefetto, il quale deve comunicare la sua risoluzione al Comune o consorzio entro il 20 del mese stesso.

La deliberazione approvata dal prefetto è, dal Comune o consorzio, notificata all'esattore por mezzo del messo comunale nel termine perentorio fissato dall'articolo 3 della legge, o dell'avvenuta notificazione si dà immediata notizia al prefetto.

Entro lo stesso termine, l'esattore, che intende rescindere il contratto allo scadere del primo quinquennio, devo fare analoga notificazione, por mezzo di usciere giudiziario, al Comune o consorzio, che ne informa immediatamente il prefetto.

Art. 23. Per le esattorie non potute conferire d'ufficio, il prefetto provvede, nominando, dopo aver sentito l'intendente di finanza, un delegato per la riscossione, in luogo dell'esattore, di tutti i cespiti che sarebbero affidati all'esattore medesimo, e per il servizio di cassa, quando il Comune non abbia un apposito tesoriere.

Art. 24. A delegati devono essere nominati preferibilmente gl'Istituti di credito che siano o siano stati ricevitori provinciali od esattori senza che la loro gestione abbia dato luogo a debiti o controversie.

Potranno essere nominati anche gli impiegati governativi, sì civili che militari, a riposo, in disponibilità o in posizione ausiliaria, che siano forniti di un assegno annuo non inferiore a lire 600, e che siano già stati riconosciuti idonei a tale ufficio.

All'uopo, prima che incominci il decennio esattoriale, l'intendente di finanza, assunte le debite informazioni e sentita l'Autorità comunale, riconosce i funzionari idonei e dispone la formazione di apposito elenco degli stessi per ogni Comune.

Possono, in casi eccezionali o quando non siavi modo di provvedere altrimenti, essere nominati delegati i funzionari governativi in attività di servizio, col consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 25. Il delegato è retribuito con un compenso percentuale sulle somme versate, con le norme che verranno stabilite dal Ministero delle Finanze.

Ai locali ed ai mobili necessari per l'ufficio del delegato provvede gratuitamente il Comune od il consorzio.

Art. 26. Il delegato alla riscossione risponde delle somme riscosse e di quelle per le quali non avesse proceduto nei modi e termini di legge: e deve eseguire mensilmente il versamento delle somme riscosse al ricevitore provinciale ed al cassiere del Comune, attenendosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato: e deve osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 27. Il delegato è sottoposto alla vigilanza continua del prefetto, dell'intendente, del sindaco o del presidente del consorzio, che potranno esercitarla per mezzo di funzionari all'uopo designati.

Art. 28. Alla fine di ogni mese il delegato dovrà rendere a ciascuno degli Enti interessati il conto delle riscossioni e dei versamenti.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il delegato renderà il conto della sua gestione per la parte erariale, a norma dell'articolo 638 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quest'ultimo conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al Ministero delle Finanze, che lo invia alla Corte dei conti pel suo giudizio.

Art. 29. Il delegato cessa dalle sue funzioni pel collocamento della esattoria; e può essere sempre revocato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 30. Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria nel corso del periodo decennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del decennio, per modo che la rinnovazione generale dei contratti, coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene prima del 31 agosto, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti è in sua facoltà di provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il Comune o consorzio provveda nei modi, ordinari. Se la vacanza avviene invece dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso pel seguente; ed è in facoltà, di lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la Giunta provinciale amministrativa.

In caso di morte dell'esattore, il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Art. 31. Perché possa, aver effetto la cessione di una esattoria nel, corso del decennio o del quinquennio occorre che il cessionario non si trovi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 14, e 15 della legge o da leggi speciali; che sia intervenuto il consenso del Comune o del consorzio; e che la cessione, stessa sia approvata dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Approvata la cessione, il prefetto, provvede per la prestazione della cauzione, e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, con lo stesso aggio, pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario, mediante nuovo vincolo con le forme dei successivi articoli 33 e 34.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano pel cessionario dalla data dell'approvazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano posti a carico del cedente per atti della sua gestione, quand'anche fossero accertati dopo la stipulazione del contratto.

Art. 32. L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione della nomina, deve presentare alla Giunta del Comune, od alla rappresentanza del consorzio, nei modi previsti dalla legge, la cauzione determinata a norma del precedente articolo 8.

Art. 33. La presentazione della cauzione in numerario si prova mediante la polizza, dalla quale risulti che il denaro fu versato alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia della gestione dell'esattoria.

La cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato può essere prestata, mediante deposito, nella Cassa dei depositi e prestiti, di cartelle del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza o di altri titoli; ovvero mediante annotazione d'ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, e di altri titoli garantiti, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal Ministero delle Finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore alla nomina comunque seguita, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Quando nel termine stabilito per la presentazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico, o dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, o dagli Uffici di d'intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi d'ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi ed agli altri titoli garentiti, nonché a quelle cartelle che si presentano per essere, tramutate in iscrizioni nominative e annotate d'ipoteca, devono essere unite le cedole non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo d'ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli Uffici d'intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'inscrizione annotati di vincolo e delle polizze di deposito.

Qualora, durante il contratto, i titoli redimibili offerti in cauzione venissero sorteggiati, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla sostituzione mediante rendita consolidata.

Art. 34. Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali storici, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro, valore e della loro, libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, nonché di quello che potranno essere richiesto nei capitoli speciali.

Per gli stabili posti nei Comuni non aventi catasti particellari-geometrici l'esattore dovrà fornire inoltre tutti gli elementi per la più esatta identificazione degli stabili medesimi od in particolar modo quello dei tre confini o dei rispettivi possessori attuali.

Gli immobili posseduti in comunione o pro indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente gli Enti interessati contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati, sì civili che rurali, devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo di darne, comunicazione, entro dieci giorni, al prefetto della provincia, dove si trova l'esattoria, od astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso del comma secondo dell'articolo 1951 del Codice civile. Compiute le pratiche per l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore deve, entro dieci giorni, informarne il prefetto, e, nel termine, che da questi sarà stabilito, versare la detta somma nel-

la Cassa dei depositi o prestiti, al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile.

Art. 35. Nell'esame dell'idoneità della cauzione, da rifarsi in ogni caso ai termini degli articoli precedenti, non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purché si presenti un certificato delle Autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza e degli altri Enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; e salvo ben inteso nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termina del contratto in corso.

Art. 36. A cura della Giunta comunale o della rappresentanza consorziale verrà pubblicato nei Comuni compresi nel distretto della esattoria e quelli dove sono situati gli stabili offerti in cauzione un elenco descrittivo degli stabili stessi, della loro estensione, del valore pel quale vengono offerti e delle eventuali ragioni di condominio o di comunione, con invito a coloro che potessero avervi interesse di produrre le loro ragioni ed alla generalità dei contribuenti di denunciare i motivi per i quali la cauzione esibita non risultasse idonea a garantire l'esattoria.

Tale avviso dovrà rimanere affisso nell'albo dei suddetti Comuni per lo spazio di otto giorni consecutivi, dovrà essere poi restituite con l'attestazione, per parte del segretario comunale, della seguita pubblicazione.

Art. 37. La Giunta o la rappresentanza del consorzio, con la maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata; quando l'accetti; espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione, e lo trasmette tosto, con tutti gli atti, al prefetto.

Il prefetto pronunzia sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Giunta provinciale amministrativa, anche se l'esattore debba adempire le funzioni di tesoriere comunale.

Quando la Giunta, o la rappresentanza del consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente articolo 18, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione o sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

Le spese della perizia, ordinata dalla Giunta o dalla rappresentanza consorziale, o dal prefetto, sono a carico dell'esattore ancorché risultati di essa confermino il valore che egli aveva attribuito ai beni.

L'esame dei titoli comprovanti la proprietà e la libertà dei beni può essere affidato del prefetto all'avvocatura erariale, ovvero dal Comune o dal consorzio, a proprie spese, a persona competente.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto articolo 18, della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Art. 38. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il prefetto, stipula il contratto in concorso dell'esattore o di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita, o dal Comune, o dal consorzio, o dal prefetto, la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente Regolamento, ai capitoli normali, ai Regolamenti in vigore per la riscossione della tassa di fabbricazione degli spiriti, a quello sul consumo del gas-luce e della energia elettrica, nonché ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del Contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore.

Art. 39. L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni della Giunta o della rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del Comune, o di qualsiasi altro Ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai Regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 40. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate con la prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il Regolamento e i capitoli normali

Di questa patente devono essere muniti anche il sostituto e il sorvegliante nominati dal prefetto o dal Ministro delle Finanze nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, nonché il delegato ed il gestore che possano esser nominati di termini degli articoli 23 e 58 del presente Regolamento.

Art. 41. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio e in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche, nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 42. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il Comune o qualsiasi altro Ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dello esattore, con lo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore. Art. 43. L'esattore nomina uno o più messi, scegliendoli, o fra coloro i quali, alla pubblicazione del presente Regolamento, siano in servizio preso un'esattoria ed abbiano una attestazione di idoneità da parte del prefetto della provincia, o fra coloro che abbiano conseguito speciale abilitazione secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

L'esattore può destinare alcuni messi per le notificazioni ed altri per le esecuzioni e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici, tutti che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il Comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei Comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 44. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto ai termini dell'articolo 98 della legge, salvo al sindaco, o alla Giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 45. Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, o per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo e dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco, né il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li abbia ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi; e può dal prefetto essergli infitta una multa da 50 a 100 lire a favore del Comune, salvo ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di 90 giorni.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 46. L'intendenza, le Giunte comunali o le rappresentanze consorziali, od in genere tutti gli Enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni

Le Giunte e rappresentanze predette rinnovano, inoltre, le inscrizioni ipotecarie; quando la cauzione sia data in fabbricati, vigilano altresì che sia mantenuta l'assicurazione contro gli incendi; e richiedono il supplemento di cauzione nei casi, di cui agli ultimi tre comuni dell'articolo 18 della legge, o in quelli indicati dall'articolo 1980 del Codice civile.

Al modo di presentare, valutare ed accentare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. I titoli pubblici si valutano in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Art. 47. Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagl'incendi, le Giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perché provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche d'ufficio.

TITOLO II. Della riscossione

Art. 48. I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dall'Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufficio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con depositò nell'Ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 49. Non più tardi del 16 gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore.

L'intendenza ed il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perché faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 50. I ruoli suppletivi si pubblicano, con le norme dei ruoli principali, nella prima metà di gennaio, di maggio e di settembre.

Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 51. I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte, provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie purché, però tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi Regolamenti speciali.

Le disposizioni relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 52. L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi e nei ruoli speciali di sovrimposte sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 53. I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del Comune.

Quando l'esattore si reca nei Comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Art. 54. Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorché questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Le cedole del debito pubblico non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta cioè la ritenuta per l'imposta sulla ricchezza mobile, quando vi sono soggette, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 55. Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al Comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'articolo 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 56. Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; quando questa non sia conosciuta, si notificano al suo domicilio; e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel Comune, che è sede dell'esattoria od in uno dei Comuni del distretto della esattoria consorziale, ovvero siano in altro Comune che risulti dal ruolo.

Si pubblicano alla casa del Comune sede della esattoria le cartelle pei contribuenti non rinvenuti nel Comune stesso né in alcun altro dei Comuni del distretto della esattoria consorziale; ed alla casa del Comune, che sia indicato nel ruolo, quelle pei contribuenti non rinvenuti nel Comune medesimo.

Le stesse norme si osservano per la notificazione dell'avviso di mora.

Della notificazione delle cartelle degli avvisi di mora si fa constare mediante dichiarazione del messo sopra appositi elenchi di contribuenti, confermata da analoga dichiarazione del sindaco quando la notificazione sia seguita per affissione della cartella o dell'avviso all'albo pretorio.

Alla notificazione delle cartelle e degli avvisi in Comuni estranei al distretto dell'esattoria si procede mediante delegazione all'esattore del Comune, nel quale la notificazione deve avvenire.

A tergo degli avvisi deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Art. 57. La decadenza di un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può ritardarsi oltre 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione, ma non può mai essere pronunziata quando sia scaduta qualche rata d'imposta e prima che sia decorso il termine di dodici giorni dalla scadenza, fissato dall'articolo 80 della legge.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza), prima che segua il riappalto della esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 58. Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale abbandoni l'ufficio senza lasciare un collettore, si provvede alla gestione della esattoria o della ricevitoria per mezzo di uno speciale sostituto e, ove del caso, alla rescissione del contratto.

Il sostituto all'esattore è nominato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, con le forme di cui all'articolo 15 della legge. Il sostituto al ricevitore è nominato dal Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del consorzio mediante manifesto, il cui modello sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria, di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendente propone al prefetto la nomina di un gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione del servizio per parte del nuovo esattore ai termini dell'articolo 23 e seguenti.

Per la retribuzione del gestore provvisorio sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25.

Appena sia provvisto della patente indicata dall'articolo 40, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del consorzio, dopo adempiute le prescrizioni dell'articolo 41, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri Enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e, quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria: versa rispettivamente al Comune ed al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente Regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 59. Se l'esattore lascia debito, spetta così al ricevitore come al Comune di riscuotere, anche prima che sia compiuta la vendita della cauzione, le quote scadute durante la gestione dell'esattore predetto ed ancora dovute dai contribuenti, salvo a depositare le somme, che si vengano riscuotendo, nella Cassa dei depositi e prestiti.

Di tali riscossioni il ricevitore ed il Comune possono incaricare il gestore, nominato come all'articolo precedente, o l'esattore in carica, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perché, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od all'esattore in carica, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Se il debito non possa essere saldato col prodotto della vendita della cauzione, il ricevitore od il Comune potrà provocare l'assegnazione, a proprio favore, dei

residui riscossi, che abbiano conservato la natura d'imposte, e che come tali siano di sua esclusiva pertinenza, e la distribuzione, in proporzione dei crediti, dei residui riscossi, che siano da considerare come crediti privati del decaduto esattore

Art. 60. L'esattore, od il gestore provvisorio, incaricato della riscossione dei residui, deve eseguire gli atti pel recupero delle relative quote, noi modi e termini di legge, e deve altresì versare le somme riscosse alla fine di ogni mese, e presentare all'Agenzia le documentate domande di discarico per devoluzione o per inesigibilità nel termino perentorio di dieci mesi dalla consegna degli elenchi dei residui o dei ruoli.

Per ciò che riguarda la documentazione di tali domande di discarico e la decisione, in sede amministrativa, sulla loro ammissibilità, valgono le norme e i termini stabiliti per le domande di rimborso por devoluzione o per inesigibilità; ma l'esattore è dispensato dal provare di avere ripetuta l'esecuzione mobiliare, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 110 del presente Regolamento.

Ove l'intendenza ammetta il discarico di residui d'imposta, pei quali si verificò devoluzione allo Stato, provvede anche al pagamento del relativo prezzo di devoluzione a favore del ricevitore provinciale, nel cui interesse fu eseguita la riscossione, o al deposito del prezzo stesso nei casi di cui all'articolo 56 della legge.

Nel termine di dodici mesi dalla consegna degli elenchi o dei ruoli, l'esattore dei residui deve rendere il conto al Comune o al ricevitore provinciale con la dimostrazione delle somme riscosse o versate e delle domande di discarico presentato per inesigibilità o per devoluzione.

Quando l'esattore dei residui non versi le somme riscosse, o non giustifichi la inesigibilità di quelle non riscosse, o non renda il conto nei congrui casi e nei modi e termini stabiliti, è responsabile verso il ricevitore provinciale o il Comune, i quali possono, senz'altro, procedere all'esecuzione contro di lui, salvo all'esattore il ricorso alle competenti Autorità.

Art. 61. Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente articolo 59 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale, od il Comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 62. Le rate d'imposte e di tasse scadute e non riscosse durante lo esercizio del delegato o del gestore nominati a mente degli articoli 23 e 58 e durante la vacanza della esattoria, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare con l'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate uguali, insieme con le tre rate più prossime a scadere, purché non si oltrepassi la durata del contratto di esso esattore.

Tale rateazione, che sarà concessa pure ai contribuenti, verrà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 90.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore con la consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore quando si tratti di esattorie rimaste vacanti alla fine del decennio precedente, è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione di esse i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente articolo 121.

Il nuovo esattore deve anche procedere, coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione, contro il delegato o il gestore per le somme riscosse e non versate e per quelle dai medesimi non giustificate come inesigibili.

TITOLO III. Dell'esecuzione sui mobili e sugl'immobili

Capitolo I. Dell'esecuzione sui mobili

Art. 63. L'atto di pignoramento dei mobili e dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'articolo 56, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale; e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del Comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore è trasmesso, ai termini e con le comminatorie dell'articolo 35 della legge, al sindaco, che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 64. Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2^a); e l'appignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso à termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Art. 65. Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo o sotto le sanzioni penali stabilite dall'articolo 35 della legge.

Art. 66. Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione del procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione né dall'esattore, né dal delegato o gestore provvisorio, né dal contribuente, né dal compratore;

Ha però diritto, nei congrui casi, ai compensi stabiliti dall'articolo 48 del Regolamento 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che gli saranno soddisfatti col prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, dopo prelevato il credito dell'esattore per imposte sovrimposte, tasse, multe e spese.

Quando il valore dei non sta sufficiente per pagare anche i detti compensi, essi staranno a carico del Comune.

Art. 67. L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'articolo 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, anche in caso d'irreperibilità dei contribuenti.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato e dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili o immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agl'immobili, il luogo ove sono situati; e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data

dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

Fermo il disposto dell'articolo 110, ultimo comma, l'agente può, prima della scadenza di qualche rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione.

Le disposizioni di quest'articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti morali, le quali siano da riscuotersi con le forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate e cura dell'Amministrazione cui dette tasse profittano.

Capitolo II. Dell'esecuzione degl'immobili

Art. 68. Nell'avviso d'asta oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta à sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese e di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 69. L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro 8 giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri Comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 70. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore, entro 15 giorni, una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Nello stesso termine dovrà pure rilasciargli l'elenco dei creditori ipotecari, di cui nell'articolo 47 della legge.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente, ai termini dell'articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questa l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 71. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto e l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore è in obbligo di espropriare anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

Art. 72. Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degl'immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita in tutti i casi ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo, affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato con le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Art. 73. L'esattore ha diritto di ottenere dall'Amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito à termini dell'articolo 54 della legge entro tre mesi a contare dal giorno della descrizione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'Amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla Cassa dei depositi e prestiti la somma da essa dovuta.

Nel credito dell'esattore, da stabilirsi à termini del detto articolo 54, non sono comprese né le multe, né le spese di esecuzione.

Art. 74. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento d'incanto, l'esattore deve, nel termine di otto giorni, informarne l'agente delle imposte, cui trasmetterà in pari tempo tutti gli atti della procedura mobiliare ed immobiliare.

L'agente verifica innanzi tutto se l'imposta, per la quale l'esattore ha proceduto, sia, per qualsiasi causa, indebita, e, nel caso affermativo, fa le relative proposte di sgravio.

Qualora l'imposta non sia indebita, l'agente indaga, anche, ove occorra, con verifiche locali, se concorrano circostanze speciali per le quali possa prevedersi la deserzione del terzo incanto e fa in relazione le sue motivate proposte all'intendente non oltre il trentesimo giorno da quello del ricevimento degli atti.

L'intendente di finanza, esaminate ed accertate le cose, decide se debba o meno aver luogo il terzo esperimento d'incanto e fa pervenire all'esattore l'ordine relativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'esperimento medesimo.

Qualora dall'intendente sia disposta la prosecuzione dell'asta, l'esattore dovrà provvedere perché abbia corso ulteriore la procedura nei modi stabiliti dall'articolo 54 della legge.

In caso diverso, potrà l'esattore chiedere il rimborso a titolo di inesigibilità delle imposte e sovrimposte per le quali ha proceduto, ed in merito alla relativa domanda sarà provveduto nei modi e giusta le norme stabilite pei rimborsi della specie dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 75. L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'Amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia, entro otto giorni dalla descrizione del 3° esperimento d'asta, la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il novembre dell'anno successivo a quello in cui avvenne la pubblicazione del ruolo.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che la procedura tenuta sia irregolare, rifiuta la devoluzione. In caso diverso l'accetta e provvede al rimborso.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei Comuni, Provincie o di altri Enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gli immobili, che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'Ente creditore.

Art. 76. Le partite rifiutate sono, coi motivi del rifiuto, notificato all'esattore, il quale può, entro novanta giorni, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Capitolo III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra mobili e sopra gli immobili

Art. 77. Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procedo dall'esattore del Comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

A tale effetto, quest'ultimo si rivolge all'agente delle imposte dal quale dipende, che ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, ritirandone ricevuta.

Quando l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo di agenzia del richiedente, la delegazione gli è fatta pervenire, dall'agente dal quale dipende il richiedente, per mezzo dell'agente dell'altro circolo, al quale spetterà di ritirarne ricevuta da farsi recapitare all'esattore richiedente per mezzo del proprio agente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e dalla prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

Art. 78. L'esattore richiesto deve, previa nuova notificazione dell'avviso di mora ai sensi dell'articolo 55, procedere agli atti esecutivi ai termini di legge, e trasmettere all'esattore richiedente: o le somme riscosse, entro dieci giorni da quello della riscossione, ovvero, nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, salvo il maggior termine nel caso previsto dall'articolo 74.

Non ha diritto a rifusione, da parte del richiedente, delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso d'insufficiente o mancata esecuzione, né ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'articolo 37 della legge.

In caso d'inadempimento è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministro delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 79. Il sindaco, che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, od, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 80. La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare l'imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le speso degli atti esecutivi, in base alla tabella approvata con decreto Ministeriale ai termini dell'articolo 69 della legge, nonché le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini dell'articolo 70 della legge, l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale, ma in tal caso deve proseguire gli atti per il ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 81. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciare loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perché siano fatte le relative annotazioni.

L'istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel Comune indicato.

Art. 82. Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticato nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

Art. 83. Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge (testo unico) 29 giugno 1902 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate con la trascrizione dell'avviso d'asta

presso l'Ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno del biennio di cui all'articolo 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termino di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata l'esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare l'esecuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento

TITOLO IV. Dei ricevitori provinciali

Art. 84. Entro il mese di gennaio dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della ricevitoria, i ricevitori, i quali intendano di essere confermati in carica pel decennio successivo giusta l'articolo 77 della legge, devono presentare regolare istanza al presidente della Deputazione provinciale.

Art. 85. Nel mese di febbraio i Consigli provinciali deliberano:

- 1.° se ed a quali condizioni sia da accettarsi la domanda di conferma presentata dal ricevitore provinciale ai termini dell'articolo precedente;
- 2.° se, non essendo stata prodotta domanda di conferma, o non essendo questa accettata, l'appalto della ricevitoria debba aver luogo col sistema dell'asta o della terna:
- 3.° sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria sopra terna, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;
- 4.° sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.
- La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.
- La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 4 di questo Regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 marzo il Ministro approva i capitoli speciali delle ricevitorie.

Art. 86. Per la compilazione e pubblicazione degli avvisi d'appalto l'intendenza di finanza comunica al prefetto, non oltre il 20 marzo, l'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale.

Art. 87. La deliberazione di conferma del ricevitore in carica, debitamente firmata da lui in segno di accettazione, è, a cura del presidente della Deputazione provinciale, trasmessa entro il mese di marzo al Ministero delle Finanze per la necessaria approvazione.

Art. 88. Entro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna.

Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle Finanze, secondo l'articolo 77 della legge.

Il ricevitore, che, sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo, voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla Deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Art. 89. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore perché sottoscriva l'atto posto infine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente Comune per Comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Art. 90. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore: ma

rimane sospeso così per le esattorie non collocate e gestite ai termini degli articoli 23 e seguenti; come per quelle che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la immissione in possesso del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza della esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del delegato e del gestore. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate nell'articolo 62, tenuto conto delle somme che abbia anticipate.

Per le esattorie non collocate ed affidate ad un delegato, il ricevitore verserà le nomine pagategli dallo stesso.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza della esattoria, e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore provvisorio, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V. Dei versamenti

Art. 91. L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve avere versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla Giunta comunale, o, nel caso di consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del consorzio ne riferisce al prefetto, perché provveda giusta l'articolo 96 della legge, e salvi gli effetti dell'articolo 81 della legge stessa.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede nel caso d'inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 92. L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimategli, colle forme delle citazioni, per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'articolo 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle Stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione; quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

Salvo la facoltà di cui all'articolo 59 del presente Regolamento, la vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 93. Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto omette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la Cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'articolo 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore, l'intendente e il Ministero dei provvedimenti presi nell'interesse dell'esattoria.

Agli effetti dell'articolo 89 della legge, l'Ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Art. 94. Le norme stabilite dai precedenti articoli 92 e 93 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 95. L'intendente di finanza informa il prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il Ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 96. Il sorvegliante, nominato à termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal prefetto ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può in verun caso sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla ricevitoria, ed alle casse degli Enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili dell'esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'articolo 62 della legge e dell'articolo 79 di questo Regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri dell'esattoria.

Art. 97. Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fidejussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza, il prefetto, sulla proposta dei Comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme con le altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra orario, provincia e Comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentito il prefetto e l'intendente, con le attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

TITOLO VI. Disposizioni generali

Capitolo I. Degli sgravi e rimborsi

Art. 98. In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti Autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della Provincia e del Comune.

Le liquidazioni sono approvate e sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione, e, per l'imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, né le spese di

esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Quando lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, l'agente, contemporaneamente all'invio della relativa proposta e liquidazione all'intendenza di finanza, ordina all'esattore di sospendere la riscossione della imposta corrispondente per l'ammontare della parte rimasta a scadere e gli concede la tolleranza per la stessa somma.

Inoltre ne avvisa l'intendente di finanza con elenco descrittivo delle tolleranze da compilarsi per Comune.

L'intendente di finanza alla sua volta riassume per Comune gli elenchi delle tolleranze ricevuti dalle agenzie e trasmette il riassunto al ricevitore provinciale, concedendogli la tolleranza per l'ammontare complessivo di esso.

Art. 99. L'intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte, il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell'elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei Regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai Contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgravio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi, cursori o inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei Comuni nei quali il Governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

I decreti di sgravio emessi in seguito a reclami collettivi possono essere anche notificati mediante elenchi da affiggersi all'albo Comunale per la durata di 8 giorni.

Art. 100. L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio distinto per Comune.

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro per 15 giorni consecutivi nell'ufficio di esattoria.

Gli elenchi, muniti del certificato del sindaco per l'eseguita affissione, sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per l'esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti nonché l'obbligo di rivalere l'Amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni e ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 101. Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale, l'esattore deve presentare all'intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

A tale distinta dovranno andare unite le quietanze rilasciate dai singoli contribuenti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano noti eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'articolo 99 del presente Regolamento.

Art. 102. Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare e continuare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 103. Il ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo dell'imposta erariale e della sovraimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri all'intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per l'imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 104. L'intendenza di finanza, fatte le verificazioni riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente per ciascuna imposta e per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

L'intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti, i fogli di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo Comune, ed un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo d'imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i Comuni ed al ricevitore la liquidazione per la provincia, perché possano versarle come contante, rispettivamente, nelle casse comunali e provinciale.

Art. 105. L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica, tanto per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo, quanto per quelle comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, giusta il disposto degli articoli precedenti ed in conformità alle istruzioni che saranno emanate.

Parimenti con istruzioni Ministeriali saranno dettate le norme per l'esecuzione dei rimborsi che dovessero eseguirsi dai delegati esattoriali e dai gestori provvisori.

Art. 106. I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'Amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 99 e 101, possono recarsi personalmente all'agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni: ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i Comuni, sarà loro ricordata siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmette i reclami all'intendenza, la quale, fatti i necessari riscontri sulle distinte degli sgravi presentate dell'esattore ai termini dell'articolo 101 e sulle quietanze annesse alle distinte medesime, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art. 107. Nei primi quattro mesi di ciascun anno, l'esattore dà la dimostrazione degli sgravi non eseguiti nel corso dell'anno precedente e ne versa l'importo in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di richiedere all'intendenza di finanza il pagamento diretto, se ed in quanto non siasi verificata prescrizione.

La cauzione dell'esattore non potrà essere svincolata se non quando risulti dell'avvenuto integrale versamento dell'importo di tutti i rimborsi ordinati e non eseguiti durante la sua gestione.

Art. 108. Per ogni caso d'inadempimento, non giustificato, dei decreti di sgravio, l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal prefetto, salve ricorso al Ministero delle Finanze entro 90 giorni, alla multa, a favore dello Stato, dal doppio al decuplo della somma portata da ciascun decreto di sgravio; e ciò senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 109. L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'articolo 365 del vigente Regolamento di contabilità dello Stato; ed a corredo

delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti di speciali disposizioni.

Art. 110. Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinto per annata, imposta e Comune.

L'esattore, che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore della provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonché:

- a) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;
- b) l'avviso speciale di cui all'articolo 31 della legge;
- c) il processo verbale di pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;
- d) la dichiarazione del sindaco di non essere a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, erediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto dei beni mobili ed immobili, l'esattore che dimandi rimborsi di quote d'imposta, in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

- e) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;
- f) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;
- g) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;
- h) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del Comune, occorre inoltre sia data la prova dell'intimazione dell'avviso di mora e del pignoramento negativo ivi avvenu-

ti ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima, salvo il disposto dell'articolo 67 terzo comma.

Art. 111. L'esattore, prima di ottenere il rimborso, a senso dell'articolo 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'articolo 37 di essa, e, nei casi previsti, dare le prove di avere proceduto ai termini dell'articolo 65 della medesima.

Art. 112. Per i contribuenti irreperibili, l'esattore, oltre al verbale d'infruttuosa esecuzione di cui all'articolo 67 ed oltre alla prova della pubblicazione alla casa del Comune dell'avviso indicato all'articolo 31 della legge, devo presentare il certificato di cui alla lettera a del precedente articolo 110, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente articolo 110.

Art. 113. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio.

Art. 114. Prima di presentare la domanda dei rimborsi per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli di rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui nei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità o insolvibilità, del contribuente, è sulla relazione dell'agente dell'imposte ordinato dall'intendente di finanza con provvedimenti che riassumono per imposte o per Comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali provvedimenti sono partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prendere nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi a suo tempo la data del provvedimento di rimborso.

Art. 115. In base al provvedimento di rimborso, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal Comune.

Per le somme a debito dello Stato, egli provvede con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del Comune e della provincia, l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all'intendente perché la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al Comune e alla provincia, ovvero, quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 116. Decorsi i due mesi stabiliti dall'articolo 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto motivato.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 117. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può, entro novanta giorni, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

La notificazione dei provvedimenti così dell'intendenza, come del Ministero, si esegue o dal messo comunale che ne fa referto con atto datato e firmato da lui e dall'esattore, o mediante consegna alla persona dell'esattore, contro ricevuta debitamente datata, di un esemplare della domanda coi documenti relativi alle partite rifiutate.

Contro il provvedimento del Ministero non sono ammessi né ulteriori richiami in via amministrativa, né riproduzioni di atti al Ministero.

Art. 118. Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite od inesigibili sui ruoli delle tasse dei Comuni, delle provincie o di altri Enti morali, la cui riscossione è regolata con le stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere la domanda alle Amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei Regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 119. Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'articolo 80 della legge, deve provare di aver agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti d'imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate. I detti termini decorrono, per l'esecuzione sulla cauzione, dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, e per l'esecuzione sugli altri beni dell'esattore, dal giorno in cui fu portata a compimento la vendita della cauzione.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore decade dal diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nel giorno successivo al prefetto per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

Capitolo II. Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori

Art. 120. L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, né al ricevitore.

Art. 121. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore o ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal Comune e dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli Enti interessati insieme con le tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dai capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 122. L'aggio all'esattore e ai ricevitori è dovuto sulle somme versate.

Non è dovuto aggio tanto sulle somme rimborsate per indebito e per inesigibilità, all'esattore, quanto su quelle sgravate ai contribuenti, tranne che sulle somme, delle quali sia ordinata la restituzione, a seguito di reclami collettivi in causa d'infortuni in quei compartimenti catastali nei quali questi danno luogo ad abbuoni d'imposta.

Art. 123. L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli si principali, che suppletivi e complementari in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori, e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Questa disposizione non è però applicabile agl'immobili dello Stato temporaneamente ceduti e pei quali, per speciali convenzioni, le relative imposte debbono stare a carico del concessionario. Nei detti immobili vanne compresi quelli che costituiscono le linee ferroviarie consegnate alle Società delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, le cui imposte debbono essere comprese nei ruoli e pagate dalle Società come qualunque altro contribuente.

Le sovrimposte provinciali e comunali dovute dal demanio sono invece comprese e liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. Per le anzidette sovrimposte le agenzie, mentre formano i ruoli principali e suppletivi, compilano per ogni ruolo una distinta di tutti gli articoli dovuti dal demanio e la rimettono all'intendenza di finanza a corredo del relativo ruolo.

In base agli avuti ruoli l'intendenza accerta la regolarità delle distinte e ne riporta i risultati in un riepilogo compilato per intiero in quattro esemplari, di cui ne spedisce subito uno alla Direzione generale del demanio ed un secondo al ricevitore provinciale. Un terzo esemplare trasmette poi alla Corte dei conti insieme coi documenti che giustificano il pagamento della prima rata, trattenendo infine il quarto per uso proprio.

Per le suddette sovrimposte, l'esattore, appena ricevuti i ruoli, compila in doppio originale l'elenco o cartella di tutti gli articoli intestati al demanio e lo rimette direttamente all'intendenza di finanza. Questa, fatti i debiti riscontri con le corrispondenti distinte dell'agenzia, rimanda approvato un esemplare dell'elenco all'esattore. In conformità di questo elenco, l'esattore, prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, forma, in doppio, una nota delle somme

dovute dal demanio in saldo della rata stessa e per l'importo totale della medesima emette una sola quietanza in favore dell'Amministrazione del demanio.

Poscia l'esattore rimette le due note e la quietanza al ricevitore provinciale che, previo confronto col riepilogo, le accetta come denaro in conto versamenti della rata che sta per scadere, per imposta erariale e per sovrimposte provinciali, e ne rilascia al medesimo corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, forma, in doppio originale, un riassunto delle suddette note e delle relative quietanze esattoriali, e rimette il tutto all'intendenza di finanza, la quale, fatti i debiti riscontri con gli elenchi esattoriali, provvede al rimborso dell'ammontare del riassunto con buoni a carico dei competenti capitoli del bilancio del Ministero delle Finanze.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte, gli esattori ed il ricevitore provinciale non potranno mai pretendere multe né spese a carico dell'Amministrazione demaniale

Capitolo III. Della competenza amministrativa

Art. 124. L'esattore richiesto delle sue deduzioni, nei casi di ricorso previsti dall'articolo 72 della legge, deve presentarle entro il termine di quindici giorni; altrimenti il prefetto decide anche senza di esse.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della legge medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'articolo 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte), nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorzialo, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli Comuni.

Capitolo IV.

Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa

Art. 125. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti con gli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla Deputazione provinciale e all'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 126. La ragioneria dell'intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimetto periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette ed a quella del tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 127. Sono trasmessi alla Corte dei conti, à termini della sua legge organica:

- a) i decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;
- b) i decreti coi quali si approva la liberazione e lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 128. L'esattore, che abbia la gestione di cassa del Comune, ne rende il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, à termini dell'articolo 282 della legge comunale e provinciale (testo unico) in data 4 maggio 1898, n. 164; e, quando più Comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine, l'esattore, che non abbia il servizio di tesoreria, rende a ciascun Comune il conto seminario delle sovraimposte e tasse comunali.

L'esattore rende inoltre alla provincia il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte nell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri trenta giorni al ricevitore.

Art. 129. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'articolo 638 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale lo manda al Ministro delle Finanze, il quale le invia alla Corte dei conti, per il suo giudizio, in conformità alla legge del 14 agosto 1862 n. 800, ed al Regolamento del 5 ottobre 1862, p. 884.

Queste conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 130. La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la Deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro Ente interessato.

Il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale, che dovrà interpellerà i Consigli dei rispettivi Comuni, autorizza con apposita deliberazione lo svincolo della cauzione.

Tale deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Indi il prefetto emette motivato decreto, che sarà il documento necessario e sufficiente per la restituzione del deposito cauzionale, o per la cancellazione dei vincoli apposti su titoli o delle inscrizioni ipotecario su immobili.

Art. 131. La cauzione del ricevitore non può liberarsi, se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale.

TITOLO VII. Disposizione transitoria

Art. 132. Per le operazioni di conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali agli effetti del decennio 1903-1912, i termini indicati agli articoli 3 e 84, 4 e 7 e 85 e 87, e 9 e 88 del presente Regolamento, per la presentazione delle domande di conferma da parte degli attuali esattori e ricevitori, per le delibera-

zioni dei Consigli comunali o delle rappresentanze consorziali o delle Giunte municipali e dei Consigli provinciali o delle Deputazioni provinciali, e per le nomine sopra terne, sono fissati rispettivamente al 15 luglio, 30 luglio e 25 agosto 1902.

Entro i termini indicati nel precedente comma, gli esattori ed i ricevitori provinciali, che abbiano già presentata domanda di conferma, dovranno dichiarare, qualora lo credano, di persistere in essa, ed i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali ed i Consigli provinciali, che abbiano già deliberato sulle domande di conferma, debbono nuovamente deliberare sulle dichiarazioni di persistenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle Finanze CARCANO.